

317^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	(74) SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	(265) PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
DISEGNI DI LEGGE		
Disegno di legge (3061) fatto proprio da Gruppo parlamentare:		
PRESIDENTE	4	(517) DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>)	4	(521) DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI		
Votazione per l'elezione di quattro componenti:		
PRESIDENTE	4, 5, 23	
* CASTELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	5	
Votazione a scrutinio segreto	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(2898) <i>Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i> (Approvato dalla Camera dei deputati)		

(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato		GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	
(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari		Variazioni nella composizione	Pag. 39
(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari:		COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59	
PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	Pag. 16	Variazioni nella composizione	39
SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo)	18	DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	18 e passim	Trasmissione e deferimento	39
Verifiche del numero legale	16, 18	DISEGNI DI LEGGE	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	19 e passim	Annunzio di presentazione	39
		Assegnazione	40
SULL'ORDINE DEI LAVORI		GOVERNO	
PRESIDENTE	27, 28	Trasmissione di documenti	40
* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	24	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
* BARBIERI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	25	Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	40
* NOVI (Forza Italia)	26	Rettifica delle sottoscrizioni ad interrogazioni	41
* PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	27	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	41
		Annunzio	41, 42, 47
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1998	29	Interrogazioni da svolgere in Commissione	85
ALLEGATO			
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	31		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Caruso Luigi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco, De Zulueta, Di Pietro, Duva, Fanfani, Forcieri, Gambini, Giorgianni, Leone, Lauria Michele, Manara, Manieri, Manzi, Mele, Miglio, Milio, Morando, Palumbo, Pappalardo, Parola, Passigli, Pellegrino, Pettinato, Pizzinato, Polidoro, Rocchi, Smuraglia, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Terracini, a L'Aja, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Sono assenti i senatori Dentamaro, Dondeynaz, D'Onofrio, Loiero, Pieroni e Salvato, membri del Comitato della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, perchè impegnati nella discussione alla Camera del progetto di legge costituzionale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Il senatore Peruzzotti è avvisato che il sistema elettronico entrerà in funzione tra venti minuti.

Disegno di legge (3061) fatto proprio da Gruppo parlamentare

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, dichiaro che il disegno di legge n.3061, di iniziativa della senatrice Fiorillo ed altri, recante: «Norme in materia di collaborazione ai coltivatori diretti per la raccolta di prodotti agricoli», è fatto proprio dal Gruppo parlamentare Rinnovamento Italiano e Indipendenti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Fumagalli Carulli, a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Votazione per l'elezione di quattro componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di quattro commissari per la nomina a componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ciascun senatore è chiamato ad esprimere il proprio voto indicando due nominativi, uno per la Commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la Commissione per i servizi e i prodotti. Risulteranno eletti, per ciascuna Commissione, i due nominativi che otterranno il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.

Pertanto ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nominativo per la Commissione per le infrastrutture e le reti ed un solo nominativo per la Commissione per i servizi e i prodotti.

Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna. Quando avranno votato i senatori presenti in questo momento nell'Aula, l'urna resterà aperta per dare modo agli altri senatori di partecipare alla votazione, mentre l'Assemblea potrà proseguire nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

I senatori passeranno sotto il banco della Presidenza comunicando ai senatori segretari il proprio nome, e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

Ricordo che l'urna rimarrà aperta per consentire ai senatori che non hanno potuto votare di farlo in un momento successivo.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Seguono le operazioni di voto).

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, mi consenta una brevissima dichiarazione sulla votazione per l'elezione di quattro componenti l'*Authority*. Volevo semplicemente annunciare, a lei e all'Assemblea, che il nostro Gruppo non prenderà parte a tale voto per protesta su come la vicenda si è evoluta. Lei sa benissimo che questo importantissimo organismo durerà in carica molti anni e avrà grandissimi poteri, anche politici. Ebbene, si è voluta compiere una semplice spartizione fra i due principali schieramenti qui presenti: Polo e Ulivo. Ci si è accordati fin dall'anno scorso, in occasione della votazione del disegno di legge n. 1021, per spartire in maniera assolutamente politica questo organismo. Questo a noi non va assolutamente bene.

Abbiamo più volte dichiarato che se questo doveva essere il meccanismo, allora avrebbe dovuto essere rispettoso di tutte le forze presenti in quest'Aula. Si è voluto escludere *a priori*, con una motivazione puramente politica, una forza che rappresenta 4 milioni di elettori. Avevamo presentato dei candidati di assoluto valore dal punto di vista tecnico, mentre verranno eletti in questo organismo anche dei «rottami» della prima Repubblica, a dimostrazione di come la spartizione sia stata partitica. Noi avevamo proposto persone al di sopra di ogni sospetto, per quel che riguardava la preparazione tecnica, che non sono state prese minimamente in considerazione. Ci siamo rifiutati di fare trattative sotto-banco e abbiamo esposto le nostre esigenze alla luce del sole, ma queste sono state completamente disattese. Pertanto non prenderemo parte a questa votazione. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei sa che durante le operazioni di voto non potrei concedere la parola; la sua dichiarazione però verrà messa a verbale perchè chiunque possa valutare attentamente la sua lamentela. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno.

(Le urne restano aperte).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2898) *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(74) *SILIQVINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari*

(265) *PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(517) DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico

(521) DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

(1205) MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(2119) MACERATINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

(2295) MANCONI ed altri. – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2898, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge nn. 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2898, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Espulsione amministrativa)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della

legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 12, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

9. Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, semprechè sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il

pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchè, ove necessario, da un interprete.

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel territorio dello Stato.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Restano da votare i seguenti emendamenti, nonchè ordini del giorno:

Sopprimere il comma 15.

11.205

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 15.

11.206 SILIQUINI, MACERATINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MAGGI, DE CORATO, SPECCHIA, NOVI, PERUZZOTTI, JACCHIA

Sopprimere il comma 15.

11.207 GUBERT

Sopprimere il comma 15.

11.208 DENTAMARO, CALLEGARO, PORCARI

Sopprimere il comma 15.

11.209 BOSI

Al comma 15, sopprimere il primo periodo

11.210 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.36 BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

11.211 PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.37 BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.38 BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «che dimostri» aggiungere le seguenti: «entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.39

BETTAMIO

Al comma 15, dopo le parole: «che dimostri» inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.40

BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «elementi obiettivi» aggiungere le seguenti: «, aventi data certa e sicuramente riferibili allo straniero,».

11.212

PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «elementi obiettivi» aggiungere le seguenti: «e riscontrabili».

11.41

BETTAMIO

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «di essere giunto» aggiungere le seguenti: «e di aver soggiornato sul».

11.42

BETTAMIO, NOVI

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

11.213

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «il questore» aggiungere le seguenti: «dispone l'accertamento della posizione in cui si trova lo straniero, eventualmente adottando».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «può adottare».

11.214

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «può adottare» con la parola: «adotta».

11.215

PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO

Sopprimere il comma 16.

11.216

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI

Al comma 16, sostituire le parole: «quattro miliardi» con le seguenti: «un miliardo» e le parole: «otto miliardi» con le seguenti: «due miliardi».

11.217

SILQUINI, MACERATINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MAGGI, DE CORATO, SPECCHIA

Il Senato,

premessi che:

nell'articolo 11, comma 5, si prevede molto opportunamente che il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento sia valutato tenendo conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto. Una tale valutazione accenna ad una linea di politica legislativa meritevole di essere sviluppata, in quanto ispirata al criterio che, in questa come in altra materia, misure coercitive e drastiche si giustificano nella misura in cui valgano a contrastare situazioni di pericolo o comunque di pregiudizio per l'ordinata convivenza. L'inserimento dello straniero è indice, non solo dell'assenza del pericolo che lo stesso si renda irreperibile ma, anche dell'assenza di qualsivoglia pericolo o pregiudizio per la civile convivenza derivante dalla presenza del soggetto sul territorio nazionale, pregiudizio che – al contrario – potrebbe nascere proprio per effetto della misura, sì che appare ragionevole utilizzare il suddetto criterio anche come parametro del provvedimento espulsivo;

costituisce un diritto fondamentale, tutelato dalla Costituzione italiana (articolo 24), dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (articolo 6) e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (articolo 10), la garanzia, per ogni persona, di ottenere, da un giudice indipendente e imparziale, una pronuncia sulla controversia della quale la stessa sia parte;

tale diritto implica che la garanzia sia effettiva, e cioè tale da assicurare concretamente, in caso di pronuncia favorevole del giudice, il bene della vita per la cui tutela la persona ha agito;

la garanzia giudiziaria comprende altresì il diritto di difesa, in vista del quale la legge deve assicurare ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi necessari senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua o religione (articoli 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione);

il disegno di legge n. 2898 assicura allo straniero la garanzia giudiziaria nei confronti dei provvedimenti di espulsione amministrativa adottati a suo carico e prevede altresì che, nelle ipotesi di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 11, lo straniero sia ammesso al gratuito patrocinio previsto dalla legislazione italiana;

tuttavia, in una serie di casi previsti dallo stesso articolo 11, il provvedimento di espulsione amministrativa è immediatamente eseguito con accompagnamento dello straniero alla frontiera e, di conseguenza, la garanzia giudiziaria è di fatto accordata solo a provvedimento eseguito, mediante presentazione del ricorso alle autorità diplomatiche o consolari italiane dello stato di destinazione. Ciò vanifica, di fatto, l'effettività della garanzia poichè il bene della vita cui il ricorso giudiziario tende – e cioè la mancata esecuzione dell'espulsione nell'ipotesi che le ragioni di fatto o di diritto poste a base del relativo provvedimento si rivelino insussistenti – risulterà inevitabilmente pregiudicato, anche nelle ipotesi di fondatezza del ricorso, dall'avvenuta esecuzione del provvedimento. Inoltre, già lo stesso esame del ricorso, in tali casi, avverrà senza che il ricorrente abbia potuto esporre le proprie ragioni in contraddittorio con l'amministrazione, e la stessa ammissione al gratuito patrocinio risulterà frustrata dall'impossibilità pratica di comunicare col difensore per lo straniero che si troverà in un paese molto distante dall'Italia.

Infine, anche la previsione del gratuito patrocinio, contenuta nell'ultima parte del comma 10 dell'articolo 11, può ingenerare il dubbio che l'istituto sia applicabile solo nelle ipotesi di ricorso disciplinate dai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo e non anche in tutti gli altri casi in cui lo straniero debba esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi ad un giudice.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo

ad apportare, in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 47, comma 2 del disegno di legge, previa verifica del concreto funzionamento dell'istituto, le correzioni necessarie a far sì che:

a) in caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso possa essere presentato anche verbalmente agli agenti incaricati dell'esecuzione del provvedimento, i quali ne trasmetteranno immediatamente il relativo processo verbale al giudice affidando lo straniero al Centro di cui all'articolo 12, comma 1;

b) a coordinare con tale previsione la disciplina dettata dal predetto articolo 12, comma 1;

c) a modificare la formulazione del terzo periodo del comma 10 dell'articolo 11 nel senso che il gratuito patrocinio è accordato allo straniero nei casi di cui allo stesso articolo 11 ed in ogni altro caso alle medesime condizioni previste per il cittadino.

9.2898.10.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premessi che:

nell'articolo 11, comma 5, si prevede molto opportunamente che il pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento sia valutato tenendo conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto. Una tale valutazione accenna ad una linea di politica legislativa meritevole di essere svilup-

pata, in quanto ispirata al criterio che, in questa come in ogni altra materia, misure coercitive e drastiche si giustificano nella misura in cui valgano a contrastare situazioni di pericolo o comunque di pregiudizio per l'ordinata convivenza. L'inserimento dello straniero è indice, non solo dell'assenza del pericolo che lo stesso si renda irreperibile ma, anche dell'assenza di qualsivoglia pericolo o pregiudizio per la civile convivenza derivante dalla presenza del soggetto sul territorio nazionale, pregiudizio che – al contrario – potrebbe nascere proprio per effetto della misura, sì che appare ragionevole utilizzare il suddetto criterio anche come parametro del provvedimento espulsivo;

Tutto ciò premesso, impegna il Governo

a prevedere, in sede di esercizio della delega o del potere regolamentare, misure alternative all'espulsione, qualora non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al comma 1, al comma 2 lettera c), al comma 4 lettera a), risulti accertato l'inserimento sociale, familiare o lavorativo dello straniero ovvero lo straniero possa ottenere garanzie equivalenti a quelle previste all'articolo 21, comma 1.

9.2898.109.

SENESE, RUSSO, FASSONE

Il Senato,

all'articolo 11, comma 7, in materia di comunicazioni relative all'ingresso, al soggiorno e all'espulsione all'interessato anche ai fini dell'impugnativa;

all'articolo 29, comma 3, in materia di autorizzazioni del tribunale dei minorenni;

all'articolo 8, comma 4, in materia di asilo e protezione temporanea;

agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 5, in materia di assistenza e di servizi di accoglienza alla frontiera per informazioni e assistenza per gli stranieri, al fine che sia fatto il possibile per evitare:

a) che lo straniero per effetto del respingimento, sia esposto a persecuzione; rischi per la vita, l'incolumità o la sicurezza personale;

b) l'abbandono da parte del respinto di familiari minorenni in Italia in attesa di decisione del giudice dei minorenni o ammalati;

impegna il Governo,

con l'adozione delle norme e dei regolamenti attuativi, affinché nel rispetto del funzionamento dell'istituto del respingimento, siano definiti modalità e criteri di autorizzazione volti a far sì che sia consentito l'accesso autorizzato ai servizi di accoglienza alla frontiera agli organismi e alle associazioni che si dedicano alla tutela dei diritti dell'uomo affinché possano concorrere ai servizi di informazione e assistenza.

9.2898.5.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge n. 2898,

impegna il Governo

a tener conto delle sottoindicate esigenze:

emanazione di tempestivi provvedimenti, nel momento in cui l'istituzione del giudice unico avrà effettiva attuazione, finalizzati alla rapida trasmissione degli atti relativi ai ricorsi già presentati al pretore, ma non ancora definiti, all'autorità giudiziaria competente;

valutazione dell'opportunità di estendere anche agli altri tribunali amministrativi, oltre quello del Lazio, le competenze per i ricorsi avverso il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 nei casi in cui vi sia richiesta espressa del ricorrente e ricorrano motivati impedimenti ad adire il detto tribunale;

al comma 12 dell'articolo 11 per «Stato di appartenenza» al quale lo straniero espulso è rinviato si intende lo Stato del quale è cittadino ed è opportuno considerare lo Stato di provenienza come quello dal quale inizialmente proviene;

nell'adozione della misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, nel caso in cui lo straniero fornisca la prova obiettiva di essere giunto nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, è necessario tener conto della ricorrenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato in assenza dei quali può diventare inutilmente sanzionatorio il trattenere il medesimo straniero presso il centro di permanenza temporanea;

nel caso di misure di vigilanza adottate dal Questore con l'ausilio della forza pubblica, affinché lo straniero non si allontani dal centro, è necessario provvedere a ripristinare senza ritardo tale misura nel caso di sua violazione, evitando lesioni della libertà personale, con violazione dell'articolo 13 della Costituzione, e la «vigilanza» non assuma forme assimilabili alla detenzione.

9.2898.107.

LUBRANO DI RICCO

Il Senato

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2898 afferente la «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»

constatato:

che il comma 10 dell'articolo 11, nel disporre l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio, utilizza una formulazione che rischia di dilatare i confini della norma vigente, consentendo l'accesso a tale beneficio anche di soggetti non aventi le caratteristiche limitative di cui all'articolo 98 del codice di procedura penale (patronico dei non abbienti),

impegna il Governo:

ad attuare il contenuto del comma 10 dell'articolo 11 della legge in discussione nel puntuale rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del richiamato articolo 98 del codice di procedura penale.

9.2898.311. (già em. 11.187) (p. 121) SILIQUINI, PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, BONATESTA, FLORINO, MULAS, MAGGI, DE CORATO, SPECCHIA

Il Senato

in sede di discussione della nuova legge sull'immigrazione, ed in particolare dell'articolo 11, comma 10,

il Senato,

impegna il Governo a interpretare la norma relativa all'accesso al gratuito patrocinio come ammissione allo stesso a condizioni non diverse da quelle riservate al cittadino italiano.

9.2898.451. (già em. 11.188) (p. 121)

GUBERT

Il Senato,

premesso che

l'articolo 11, comma 15, del disegno di legge introduce un regime privilegiato per lo straniero soggiornante in Italia prima dell'entrata in vigore della legge;

appare opportuno, data la natura eccezionale della norma, che della stessa venga data un'interpretazione ed un'applicazione rigorosa;

considerato che sia la sua applicazione amministrativa, sia la sua riformulazione in sede di redazione dei decreti delegati di cui all'articolo 47 del disegno di legge, possono essere guidati da un voto parlamentare di indirizzo;

impegna il Governo

a seguire nell'applicazione della norma in esame i seguenti indirizzi:

che gli elementi obiettivi che comprovino la presenza in Italia siano soggetti a riscontro, abbiano data certa e siano indubbiamente riferibili allo straniero che intende avvalersene;

che presupposto per l'applicazione della norma sia anche il soggiorno per un pari periodo di tempo, in modo continuato ed ininterrotto, dello straniero;

che il termine «può adottare» di cui al secondo periodo del comma 15 va inteso come conferimento di potere-dovere e non di semplice «facoltà», escludendosi quindi l'adozione di altri provvedimenti meno rigorosi di quelli previsti dal successivo articolo 12.

9.2898.11. (Testo corretto) (p. 132)

LA COMMISSIONE

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.205, identico agli emendamenti 11.206, 11.207, 11.208 e 11.209.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Le operazioni di verifica procedono lentamente).

I senatori hanno tutti votato?

PERUZZOTTI. Signor Presidente! Non è possibile procedere in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la prossima volta sarò più severo, ma adesso devo consentire ai senatori che ancora non lo hanno fatto di far constatare la propria presenza.

(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

L'esercito della Lega è garantito.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora e dispongo la chiusura delle urne, che verranno riaperte alla ripresa della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 11,05).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Dispongo la riapertura delle urne ed invito i colleghi senatori che non hanno ancora votato a farlo.

(Proseguono le operazioni di voto).

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere l'esame del disegno di legge n. 2898 e connessi, dichiaro chiusa la votazione

a scrutinio segreto per l'elezione di quattro componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle schede ed al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono alle operazioni di scrutinio).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Ayala

Baldini, Barbieri, Barrile, Basini, Battafarano, Battaglia, Bedin, Bergonzi, Bernasconi, Bertoni, Besostri, Besso Cordero, Bettamio, Bevilacqua, Biasco, Biscardi, Boco, Bonatesta, Bonavita, Bonfietti, Bornacin, Bortolotto, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciarelli, Bucciero

Cabras, Caddeo, Calvi, Camber, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Carella, Carpinelli, Caruso Antonino, Castellani Carla, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Centaro, Cioni, Cirami, Cò, Conte, Contestabile, Corrao, Cortelloni, Cortiana, Cossiga, Coviello, Cozzolino, Crescenzo, Curto, Cusimano

D'Alessandro Prisco, D'Alì, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Benedetto, Di Orio, Dondeynaz, Donise, D'Onofrio, D'Urso, Duva

Elia, Erroi

Falomi, Fassone, Fausti, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Fisichella, Florino, Follieri, Folloni, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo

Germanà, Giaretta, Giovanelli, Grusso, Gualtieri, Gubert, Guersoni

La Loggia, Larizza, Lauria Baldassare, Lauria Michele, Lauricella, Lauro, Lavagnini, Lo Curzio, Loiero, Lombardi Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco

Maceratini, Maconi, Maggiore, Magnalbò, Manconi, Manfredi, Manis, Manzi, Marchetti, Marini, Marino, Marri, Martelli, Masullo, Mazzuca Poggiolini, Meloni, Micele, Mignone, Migone, Minardo, Misserville, Montagna, Montagnino, Monteleone, Monticone, Mulas, Mundi, Mungari, Murineddu

Napoli Bruno, Nava, Nieddu, Novi

Occhipinti, Ossicini

Pace, Pagano, Palombo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini, Pastore, Pelella, Pellicini, Pera, Petrucci, Petruccioli, Pianetta, Piatti, Piloni, Pinggera, Porcari, Preda

Ragno, Reccia, Rescaglio, Rigo, Ripamonti, Rizzi, Robol, Rognoni, Ronconi, Rotelli, Russo, Russo Spena

Salvato, Salvi, Saracco, Sarto, Sartori, Schifani, Scivoletto, Sella di Monteluca, Semenzato, Siliquini, Specchia, Staniscia

Tapparo, Tarolli, Thaler Ausserhofer, Tomassini, Travaglia, Turini Uccielli

Valentino, Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vertone Grimaldi, Villone, Volcic

Zecchino, Zilio.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2898, 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, chiedo scusa per la mia scarsa conoscenza del Regolamento, vorrei sapere però se c'è un articolo che autorizza ad affiggere adesivi come quelli poc'anzi affissi da alcuni senatori della Lega Nord sulle pareti dell'Aula e che ora fortunatamente sono stati tolti.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, da questo punto di osservazione non si vede nulla. Invito comunque i senatori questori a verificare ed eventualmente a provvedere.

Senatore Speroni, che cosa ha prodotto oggi la sua fantasia?

SPERONI. Signor Presidente, abbiamo affisso un adesivo. Posso rispondere al collega Semenzato? Il Regolamento non lo permette e non lo vieta, poi dipende dalla Presidenza...

PRESIDENTE. Lei potrà eventualmente incorrere nel pagamento dei danni.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 11.205, identico agli emendamenti 11.206, 11.207, 11.208 e 11.209.

Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2898, 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295**

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 11.205, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.206, presentato dalla senatrice Siliquini e da altri senatori, 11.207, presentato dal senatore Gubert, 11.208, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, e 11.209, presentato dal senatore Boso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.210.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.210, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	155
Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	6
Contrari	134
Astenuti	2

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2898, 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.36, fino alle parole: «che dimostri».

SPERONI. Signor Presidente, sulla prima parte di questo emendamento, a nome del prescritto numero di senatori, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzato dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 11.36, presentato dal senatore Bettamio, fino alle parole: «che dimostri».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	153
Senatori votanti	140
Maggioranza	71
Favorevoli	4
Contrari	135
Astenuti	1

Il Senato non approva.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2898, 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295**

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 11.36, nonché gli emendamenti 11.211, 11.37, 11.38, 11.39 e 11.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.212.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.212, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	158
Senatori votanti	145
Maggioranza	73
Favorevoli	9
Contrari	135
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2898, 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.41, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.42.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.42, presentato dai senatori Bettamio e Novi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	158
Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	12
Contrari	134

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2898, 74, 265, 517, 521, 1205, 2119 e 2295

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.213.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.213, presentato dal senatore Tabladini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. *(Proteste dei senatori D'Urso e Mazzuca Poggiolini, la quale lamenta il mancato funzionamento del sistema elettronico).*

Onorevoli senatori, non vi è stato un errore delle apparecchiature, ma dei colleghi senatori che non inseriscono la loro tessera.

(Proteste della senatrice Barbieri). A questo punto, senatrice Barbieri, o sospendiamo la seduta per un'ora o rinviemo i nostri lavori alla prossima settimana.

BARBIERI. Alla prossima settimana!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso comunque togliere la seduta perchè devo necessariamente proclamare il risultato della votazione per l'elezione di quattro componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che si è svolta stamani; è evidente che, se alla ripresa della seduta non vi sarà il necessario numero di presenti, non si procederà con le votazioni relative al disegno di legge n. 2898. Preghe- rei però i colleghi senatori, soprattutto coloro che vengono in Aula per votare, di utilizzare tempestivamente la propria tessera.

Sospendo quindi la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,20, viene ripresa alle ore 12,25).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di quattro commissari componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Senatori presenti	210
Senatori votanti	209

Hanno ottenuto voti per la nomina a componenti la Commissione per le infrastrutture e le reti:

Silvio Traversa	129
Mario Lari	63
Alfredo Meocci	1

Hanno ottenuto voti per la nomina a componenti la Commissione per i servizi ed i prodotti:

Paola Manacorda	127
Alfredo Meocci	64
Dario Antiseri	1
Antonio Di Pietro	1
Schede bianche	14

Proclamo eletti per la nomina a componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti Silvio Traversa e Mario Lari.

Proclamo eletti per la nomina a componente della Commissione per i servizi ed i prodotti Paola Manacorda e Alfredo Meocci.

Sull'ordine dei lavori

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori e desidero che ciò rimanga agli atti visto che fuori di qui tutti fanno finta di non vedere e di non capire ciò che sta avvenendo nell'Aula del Senato. Stiamo discutendo il provvedimento che riguarda la nuova normativa sull'immigrazione: un provvedimento che tutto il paese si aspetta, dai cittadini della Val D'Aosta a quelli della Sicilia, e che è atteso anche dai rappresentanti delle forze dell'ordine che quotidianamente sono costretti a vivere queste situazioni di svilimento delle istituzioni. Uno svilimento delle istituzioni, signor Presidente, a cui contribuiscono – e questo lo possiamo dire – non coloro che sono all'opposizione di questo e dell'altro ramo del Parlamento, ma coloro che fanno parte della maggioranza, che hanno dato chiari segni di insofferenza verso questo disegno di legge, che evidentemente anch'essi giudicano iniquo.

SARTORI. Beato lei!

PERUZZOTTI. Uno svilimento delle istituzioni perchè una maggioranza che si consideri tale dev'essere comunque in grado di garantire il numero legale e di approvare questo provvedimento, che certamente nè la Lega Nord, nè le altre opposizioni hanno voluto.

SARTORI. Ma la pianti!

PERUZZOTTI. Signor Presidente, questo provvedimento, grazie all'arroganza di coloro che sono al potere, è arrivato all'esame del Senato blindato, perchè non c'è stata la possibilità di emendarlo (praticamente vi è stato un muro di gomma) e l'opposizione non ha potuto far valere le proprie ragioni, che non sono solo le ragioni dell'opposizione ma anche quelle di coloro che quotidianamente hanno a che fare con questi problemi. Anche all'interno della maggioranza evidentemente vi sono delle incrinature e allora forse è opportuno rivedere, in un tavolo di trattative serie, questa problematica e quindi permettere all'opposizione e a quella parte della maggioranza che, scontenta, non è presente tra i banchi a votare questo provvedimento, di emendarlo e di poterlo cambiare. Penso di poter fare queste affermazioni anche a nome di altri colleghi che, al pari di noi, si sono sacrificati, magari lavorando giorno e notte, per permettere ai loro colleghi delle Commissioni di presentare quegli emendamenti che non sono stati neanche presi in considerazione.

Mi pare che emerga un dato fondamentale: anche la maggioranza non vuole votare questo provvedimento. Allora il Governo ne tragga le dovute conseguenze. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti della senatrice Sartori).*

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, per la verità io non avevo un grande desiderio di riprendere le osservazioni del senatore Peruzzotti, per un motivo molto semplice: so bene che il senatore Peruzzotti non pensa le cose che sta dicendo. Il senatore Peruzzotti sa che la maggioranza da giorni e giorni è in quest'Aula e sostiene convintamente il provvedimento al suo esame sull'emigrazione, il senatore Peruzzotti sa che grazie all'azione sistematica messa in atto dal suo Gruppo – devo rilevare che i senatori della Lega sono bravi a svolgere il loro mestiere – l'Aula è sottoposta a votazioni continue e che se scorriamo i tabulati ci accorgiamo – lo sa bene il senatore Peruzzotti – che da una votazione all'altra, per motivi puramente tecnici, di ritmi di voto, avviene che una decina di senatori presenti in Aula – basta confrontare i tabulati – non arrivi in tempo per partecipare alla votazione successiva.

Questo è quanto accaduto un'ora fa; questo è quello che il senatore Peruzzotti e suoi colleghi della Lega hanno ottenuto sfinendoci, provocando quindi qualche ritardo nello scatto dei riflessi di ciascuno di noi. *(Ilarità nel Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente).*

Tuttavia, la maggioranza continuerà a fare il suo lavoro seriamente, consapevole che da lungo tempo in quest'Aula il compito, che dovrebbe essere di tutti noi, di consentire al Parlamento di funzionare attraverso la presenza fisica e attraverso la garanzia del numero legale è invece esclusivamente sulle spalle della maggioranza. Noi ci facciamo carico di questo compito, continueremo a farcene carico, però non è assolutamente

te consentito scambiare problemi legati esclusivamente alla ripetitività delle votazioni e al meccanismo di voto con problemi politici che assolutamente non esistono. Noi porteremo a compimento la votazione di quel provvedimento con il tempo che sarà necessario. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Rigo*).

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signor Presidente, prendiamo atto che la maggioranza è sfinita, ma è sfinita non per un eccesso di lavoro fisico...

BARBIERI. Ma piantala!

NOVI. ...perchè qui si tratta di premere un pulsante e mi sembra eccessivo che gli ex rappresentanti della classe operaia si sfiniscano a premere un pulsante... (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SARTORI. Non dite sciocchezze!

NOVI. ...anche perchè voi dovrete difendere i lavoratori...

BARBIERI. Sei pagato per fare il senatore!

NOVI. ...i lavoratori che sono impegnati in fabbrica nelle catene di montaggio. Evidentemente hanno sbagliato ad eleggere voi come rappresentanti! (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Carcarino*).

Signor Presidente, qui c'è un dato reale. Gli sfiniti... (*Reiterate proteste del senatore Carcarino*) ...io diversamente da te ho sempre lavorato, non ho mai fatto il parassita, perchè ho fatto il sindacalista e ho lavorato. Diversamente da te ho sempre lavorato!

Voi vi sfinite così facilmente perchè non avete mai lavorato, non vi siete mai alzati alle sette di mattina e non avete mai lavorato fino all'una di notte. (*Vive proteste dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L'Ulivo. Richiami del Presidente*).

CARCARINO. Non lo farai mai tu!

NOVI. La differenza tra noi e voi burocrati di partito è qui.

PRESIDENTE. Senatore Novi, resti in argomento.

NOVI. I senatori non è che si sono sfiniti soltanto a premere il pulsante, ma si sono sfiniti persino a stare seduti in Assemblea, perchè i banchi della maggioranza sono desolatamente vuoti.

BARBIERI. I vostri sono sempre vuoti!

SARTORI. Voi ci siete solo per le autorizzazioni a procedere!

NOVI. Quindi noi prendiamo atto di questo sfinimento fisico collettivo.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, vorrei fare anch'io una mia dichiarazione su questa vicenda.

Ritengo che l'approccio all'esame del disegno di legge sull'immigrazione sia poco serio da parte di tutti. Manca il senso di responsabilità dell'intero Parlamento nei confronti dei cittadini, manca il senso di responsabilità alla luce dell'importanza e della gravità del provvedimento che si vuole licenziare. Un provvedimento che ha queste caratteristiche di serietà e di gravità dovrebbe essere affrontato nel merito, discutendo tutte le proposte correttive, cioè gli emendamenti, ed entrando nel merito delle singole proposte.

Purtroppo questo non avviene, perchè si è stabilito, anche passando sulla testa e sulla volontà dei singoli parlamentari, di limitare i tempi della discussione. La conseguenza è che chi rappresenta la maggioranza non interviene per non far perdere tempo, anche se magari in propria coscienza non condivide alcuni punti del disegno di legge...

SARTORI. Ma pensate alla coscienza vostra, non pensate alla coscienza degli altri!

PREIONI. ...e la minoranza, non avendo sufficiente tempo per illustrare ed argomentare le proprie ragioni emendative, è costretta a fare un'opposizione molto modesta e che si limita solamente a far perder tempo.

Allora, da parte di tutti si mostra una grave mancanza di rispetto nei confronti delle esigenze dei cittadini... (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*) ...direi da parte di tutti; però certamente chi ha organizzato i lavori in questo modo ha la responsabilità di quello che sta succedendo. È veramente una pagina avvilente della storia di questo paese. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

SARTORI. Bravo...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete affrontato un argomento che sarebbe il caso di esaminare non soltanto presso la Conferenza dei Capigruppo, ma anche davanti alla Giunta per il Regolamento e, se volete, anche in una discussione *incidenter tantum* in Aula.

Io continuo a sostenere che il confronto argomento contro argomento è il sale di ogni democrazia parlamentare.

CASTELLI. Ma non possiamo parlare, Presidente.

SCIVOLETTO. Ma come «non possiamo parlare»? Smettila!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, per cortesia.

Il confronto significa anche la programmazione dei lavori, perchè qui non dobbiamo approvare soltanto il disegno di legge n. 2898, ma ve ne sono altri e non credo che l'uso di strumenti regolamentari come la continua richiesta di verifica del numero legale o il ricorso alla votazione elettronica esalti il ruolo di ciascun parlamentare, perchè si tratta di movimenti molte volte soltanto fisici, come quello di alzare il braccio oppure usare i tasti dei meccanismi elettronici.

Io non so cosa dire oltre quello che ho già detto: qui c'è un dovere di ciascun parlamentare di essere presente in Aula (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente*) e di atteggiare la propria valutazione secondo quello che ritiene utile nell'interesse del paese.

Debbo pure dare atto ai colleghi della Lega che, se ricorrono *al filibustering*, lo fanno alla luce del Regolamento, anche se utilizzano il Regolamento in maniera esasperata; ma, sia quando chiedono la verifica del numero legale, in dodici almeno, sia quando chiedono la votazione elettronica, in quindici almeno, assicurano, rispetto alla consistenza del loro Gruppo, non dico una presenza sufficiente, ma una discreta presenza.

Debbo avvisare gli altri Gruppi che noi abbiamo il dovere dell'informazione e pregherò il servizio di informazione televisiva pubblica e privata di fare la fotografia dell'Aula, perchè non è giusto che gli elettori mandino in Parlamento i parlamentari e i parlamentari non vengano in Aula! (*Vivi applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e Partito Popolare Italiano*).

SCIVOLETTO. Bravo, Presidente.

PRESIDENTE. Questo non fa gli interessi del paese. Lo devo dire utilizzando una responsabilità che mi compete sul piano istituzionale.

Allora, indipendentemente dalle distrazioni, noi dovremo, colleghi, anche regolamentare questa, diciamo, modernità della comunicazione esterna: troppi cellulari ci sono in Aula! Troppe distrazioni si registrano anche nel corso delle votazioni! Questo ve lo debbo dire perchè molte volte qualcuno afferma che non dobbiamo parlare da questo seggio e anche giornalisti autorevoli sostengono che i Presidenti dei rami del Parlamento devono tacere, ma io non voglio essere nè sordo nè muto: registro uno stato di malessere sia all'interno dell'Aula che al di fuori dell'Aula, una sorta di inappagamento sul piano generale per come viene svolta la politica all'interno del nostro paese; però ci sono quelli che

fanno la loro parte e io non vorrei che mi si dicesse che si fa come il prete in chiesa, che si rivolge ai presenti lamentandosi dell'assenza di quelli che, per quanto fedeli, tuttavia non onorano i sacramenti. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Forza Italia*).

Mi limito a dire questo. Probabilmente la televisione, che sarà lo strumento della comunicazione del futuro quasi esclusivo di fronte al silenzio che si registra anche nei soggetti politici collettivi, deve dare atto, collega Novi, che lei sta sempre qua, ma molti suoi colleghi non ci sono: io questo lo debbo dire e se la televisione desse anche questa immagine sarebbe utile nell'interesse del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

SARTORI. Bravo, Presidente.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato a Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 17 febbraio 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– SILIQUINI ed altri. – Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).

– PETRUCCI ed altri. – Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).

– DE CORATO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).

– DE CORATO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).

– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).

– MACERATINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).

– MANCONI ed altri. – Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171) (*Prima deliberazione del Senato*) (*Voto con la presenza del numero legale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina (2997) (*Relazione orale*).

III. Discussione delle mozioni nn. 167, 171, 172 e 173 sull'olio d'oliva.

La seduta è tolta (*ore 12,40*).

Allegato alla seduta n. 317**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.2898. Emendamento 11.210 (Tabladini e al-tri).	155	142	002	006	134	072	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.2898. Emendamento 11.36 (Bettamio) 1a parte.	153	140	001	004	135	071	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.2898. Emendamento 11.212 (Pastore e al-tri).	158	145	001	009	135	073	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.2898. Emendamento 11.42 (Bettamio).	158	146	000	012	134	074	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C
AMORENA MICHELE	R	R	R	R
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C
ANGIUS GAVINO	M	M	M	M
ANTOLINI RENZO	R	R	R	R
AVOGADRO ROBERTO	R		R	R
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C
BARRILE DOMENICO	C	C	C	C
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C
BATTAGLIA ANTONIO				F
BEDIN TINO	C	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	M	M
BIANCO WALTER	R	R	R	R
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	C
BONATESTA MICHELE			F	F
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C
BRUNI GIOVANNI	C	C	C	C

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	M	M	M	M
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C
CABRAS ANTONIO	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C
CALVI GUIDO	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	A	A	A	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	M	M	M	M
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C
CARUSO LUIGI	M	M	M	M
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C
CECCATO GIUSEPPE	R	R	R	R
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M
CIONI GRAZIANO	C	C	C	C
CO' FAUSTO	C	C	C	C
COLLA ADRIANO	R	F	R	R
CONTE ANTONIO	C	C	C	C
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	C
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C
COSSIGA FRANCESCO	F			
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	M	M	M	M
D'URSO MARIO	C	C	C	C
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	C	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C
DE ZULUETA TANA	M	M	M	M
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C
DEL TURCO OTTAVIANO	C	C	C	C
DENTAMARO IDA	M	M	M	M
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	M
DIANA LINO	C	C	C	C
DIANA LORENZO	C	C	C	C
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C
ERROI BRUNO	C	C	C	C
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	C	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO			F	
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	C	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	C	C
FUSILLO NICOLA	C	C	C	C
GAMBINI SERGIO	M	M	M	M

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GIARÉTTA PAOLO	C	C	C	C
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	C	C	C	C
GRUOSSO VITO	C	C	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	C	C	C
GUBERT RENZO		F	F	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C
LARIZZA ROCCO	C	C	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	C
LORENZI LUCIANO	R		R	
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C
MAGGIORE GIUSEPPE	F			
MAGNALBO' LUCIANO	F			
MANARA ELIA	M	M	M	M
MANCINO NICOLA	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	C	C	C	C
MANFREDI LUIGI	F			
MANFROI DONATO	R	R	R	R
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M
MANIS ADOLFO	C	C	C	C
MANZI LUCIANO	C	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C
MARRI ITALO			F	

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MASULLO ALDO	C	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C
MELE GIORGIO	M	M	M	M
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	C	C	C
MICELE SILVANO	C	C	C	C
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M	M
MIGNONE VALERIO	C	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	C
MILIO PIETRO	M	M	M	M
MISSERVILLE ROMANO		R		
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	M	M	M	M
MORO FRANCESCO	R	R	C	
MULAS GIUSEPPE			F	
MUNDI VITTORIO	C	C	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C
NOVI EMIDDIO				F
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C
OSSICINI ADRIANO	C	C	C	C
PACE LODOVICO			F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C
PALUMBO ANIELLO	M	M	M	M
PAPINI ANDREA	C	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	C
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	C
PAROLA VITTORIO	C	C	C	C
PASQUALI ADRIANA		F	F	F
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	M	M	M	M
PASTORE ANDREA			F	F

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PELELLA ENRICO	C	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	M	M	M	M
PELLICINI PIERO				F
PERUZZOTTI LUIGI		R		R
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	M	M	M	M
PILONI ORNELLA	C	C	C	C
PINGGERA ARMIN	C	C	C	C
PINTO MICHELE	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO	M	M	M	M
POLIDORO GIOVANNI	M	M	M	M
PREDA ALDO	C	C	C	C
PREIONI MARCO	R	R	R	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C
RIGO MARIO	C	C	C	C
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C
ROCCHI CARLA	M	M	M	M
ROGNONI CARLO	C	C	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M
ROSSI SERGIO	R	R	R	R
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	C
SALVATO ERSILIA	C	M	M	M
SALVI CESARE	C	C	C	C
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C
SARTO GIORGIO	C	C	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C

Seduta N. 0317 del 12-02-1998 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SEMNZATO STEFANO	C	C	C	C
SILIQVINI MARIA GRAZIA			F	F
SMURAGLIA CARLO	M	M	M	M
SPERONI FRANCESCO ENRICO	F	R	R	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M
STANISCIA ANGELO	C	C	C	C
TABLADINI FRANCESCO				R
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA		C		C
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	F			
TURINI GIUSEPPE			F	F
UCCHIELLI PALMIRO	C	C	C	C
VALIANI LEO	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	C	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	A			
VIGEVANI FAUSTO	M	M	M	M
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C
VISENTIN ROBERTO		F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	M	M	M	M
VIVIANI LUIGI	M	M	M	M
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	C
WILDE MASSIMO	R	R	R	R
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C

Giunta per gli affari delle Comunità europee, variazioni nella composizione

Il senatore Schifani è stato chiamato a far parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di cui all'articolo 23 del Regolamento, in sostituzione del senatore Meluzzi.

Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 12 febbraio 1998, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il senatore D'Alì in sostituzione del senatore Rotelli, dimissionario.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera del 5 febbraio 1998 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia, con la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, formulata nella relazione del Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, per i reati ivi citati (*Doc. IV-bis*, n. 25).

In data 11 febbraio 1998 tali atti sono stati inviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 11 febbraio 1998 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

DOLAZZA. - «Norme di equità fiscale» (3062).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

MILIO ed altri. – «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (3025), previo parere della 1^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

BETTAMIO ed altri. – «Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di locazioni» (3047), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 9^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

NIEDDU ed altri. – «Esercizio dell'attività mineraria e tutela delle risorse ambientali» (2844), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 13^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 gennaio 1998, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Fiorillo e Mazzuca Poggiolini hanno aggiunto la loro firma all'interrogazione 3-01568, del senatore Cortelloni.

Il senatore Bonatesta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-09412, del senatore Ripamonti.

Interrogazioni, rettifica delle sottoscrizioni

L'interrogazione 4-09599, pubblicata sul Resoconto sommario dell'11 febbraio 1998, deve intendersi sottoscritta dai seguenti senatori:

SARTO, PIERONI, GIARETTA, BORTOLOTTO.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 64.

Mozioni

MANFROI, WILDE, DOLAZZA, TABLADINI, LAGO, COLLA, GASPERINI, PERUZZOTTI, BIANCO. – Il Senato,

rilevato con soddisfazione che i negoziati diretti intercorsi tra Regno del Marocco e il Fronte Polisario sotto l'egida dell'ONU hanno portato all'accordo di Houston sullo svolgimento del *referendum* sul futuro del territorio Saharawi il prossimo 7 dicembre 1998,

impegna il Governo:

ad esprimere tutti i passi necessari per favorire il processo di pace, ivi compreso l'invio di osservatori italiani nelle varie fasi di preparazione e di svolgimento del *referendum*;

a predisporre aiuti per far fronte alle operazioni di voto e al trasferimento degli aventi diritto al voto nelle zone dove si svolgeranno le votazioni;

a mettere a disposizione dell'ONU, anche, se necessario, con accordi con i paesi interessati, fondi per operazioni di sminamento nonché specialisti di operazioni di sminamento che rendano possibile l'attraversamento delle zone minate per effettuare le operazioni di voto;

a sollecitare analoghi interventi dell'ONU per risolvere, attraverso analoghe procedure referendarie, tutte le richieste di autodeterminazione dei popoli, dovunque esse si manifestino.

(1-00199)

RONCONI, FOLLONI, GUBERT, CALLEGARO, PORCARI, FIRRARELLO, COSTA, CAMO, CIMMINO, ZANOLETTI, DENTAMARO. – Il Senato,

atteso:

che il sistema scolastico italiano ed in particolare la sua organizzazione necessita di una ampia riflessione per poter essere rivisto alla luce anche di una società – quella italiana – profondamente mutata nella struttura socio-economica che richiede una indiscussa professionalità e capacità diverse rispetto al passato;

che non è possibile immaginare di tentare di riorganizzare il sistema scolastico con indirizzi applicativi dettati dal Ministro della pubblica istruzione sottraendo gli stessi al dibattito parlamentare da cui nasce sempre un confronto di idee utile alle soluzioni ottimali;

che, nonostante le ripetute affermazioni del Presidente del Consiglio, i problemi della scuola italiana continuano ad essere trascurati mancando – al di là di progetti – un complessivo disegno di riorganizzazione che ponga sullo stesso piano la scuola statale e quelle non statali, esaltando così le possibilità di libera scelta da parte delle famiglie, e che definisca in modo certo e credibile l'autonomia scolastica ed il ruolo degli insegnanti sino ad oggi vergognosamente mortificati sia da un punto di vista professionale che economico,

impegna il Governo a riferire in Parlamento sugli intendimenti e sui tempi di approvazione della legge sulla parità scolastica e a chiarire il significato che intende dare all'autonomia scolastica e quale ruolo affidare agli insegnanti nella nuova organizzazione scolastica.

(1-00200)

Interpellanze

RONCONI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche alcune attività commerciali, artigianali, industriali, agricole continuano ad accusare gravi difficoltà e comunque una marcata contrazione delle attività economiche;

che le stesse hanno manifestato un piccolo ma apprezzabile miglioramento contestualmente alla disponibilità di maggiore liquidità degli abitanti delle zone terremotate conseguente alla riscossione della cosiddetta «busta pesante»;

che ci si avvia ormai alla fase della ricostruzione che, anche in considerazione delle definizioni contenute nell'articolo del decreto sulla ricostruzione già emanato e in fase di conversione al Senato, richiederà una partecipazione dei cittadini alla ricostruzione delle proprie abitazioni,

si chiede di sapere se il Ministero delle finanze non ritenga di poter prendere in considerazione un ulteriore prolungamento del pagamento della busta pesante almeno per tutto l'anno 1998.

(2-00484)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che l'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, ex articolo 27 della legge 26 giugno 1990, n. 162, così recita:

«Organizzazine dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali. – 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante

i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta*, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità (*omissis*)»;

che l'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1991, n. 25) così recita:

«Istituzione dei Sert.

Ciascuna USL, conformemente alle determinazioni delle regioni e delle province autonome, adottate sulla base delle rispettive leggi, provvede alla istituzione, anche nelle forme di cui all'articolo 90, e all'adeguamento dei servizi per le tossicodipendenze con le caratteristiche di cui al presente regolamento entro i termini stabiliti dall'articolo 27 della legge n. 162 del 1990 (*omissis*)»;

che l'articolo 5 del citato decreto ministeriale così recita:

«Modalità di funzionamento.

Le USL – tramite i Sert – assicurano l'espletamento delle attività assistenziali ai tossicodipendenti, nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana.

Ferma la necessità di assicurare l'apertura continuativa dei Sert per ventiquattro ore nei giorni feriali e festivi nelle aree di maggior rilevanza numerica dei tossicodipendenti, individuate dalla regione, l'assistenza ai tossicodipendenti è assicurata, nelle altre zone, mediante l'apertura dei Sert per non meno di dodici ore nei giorni feriali e di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità di cui al comma 3.

Per l'espletamento dell'orario di cui al comma 1, lo svolgimento del servizio nei Sert al di fuori delle aree individuate dalla regione ai sensi del comma 2 può essere garantito, anche attraverso il collegamento tra Sert, l'utilizzo di altre strutture della USL, nonché l'uso di unità mobili, la reperibilità degli operatori o altre idonee forme a seconda delle esigenze del bacino di utenza»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari»);

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);

vista la «Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti nel 1996» presentata dal Governo al Parlamento il 30 aprile 1997, da cui risulta che la maggioranza delle regioni non ha attuato le leggi suddette (in particolare, le regioni Abruzzo, Friuli, Umbria, Molise e Sicilia non hanno neppure fornito i dati loro richiesti dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri);

considerato:

che dal combinato disposto delle norme suddette emerge chiaramente la volontà del legislatore di dotare in tempi strettissimi i servizi per le tossicodipendenze di un organico adeguato, in qualità e quantità, a garantire «in modo continuativo» le funzioni di prevenzione e cura delle tossicodipendenze;

che la previsione della figura straordinaria del «commissario *ad acta*» e l'esclusione dell'organico dei servizi dal blocco delle assunzioni (esclusione peraltro confermata per vari esercizi finanziari) dovevano servire all'entrata in funzione dei nuovi Sert, in tutte le regioni, al massimo entro il mese di maggio del 1991 (articolo 118, comma 3, citato);

che la vigenza delle disposizioni citate ha ricevuto una recente, autorevole conferma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento degli affari regionali), che il 14 novembre 1997 ha deciso di rinviare (sulla base di un ricorso del Coordinamento radicale antiproibizionista (CORA) e del gruppo consiliare dei Verdi alla regione Piemonte) il Piano sanitario regionale del Piemonte all'esame del consiglio regionale poichè contenente disposizioni in contrasto con la normativa nazionale «che richiede un'apertura continuativa nelle ventiquattro ore sia per i giorni feriali che festivi»;

che è inutile rimarcare che la Presidenza del Consiglio dei ministri si è richiamata, *sic ed simpliciter*, al dettato dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 («il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore») e non all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 444 del 1990, che ha attuato una distinzione fra Sert operanti «nelle aree di maggior rilevanza numerica

dei tossicodipendenti» e gli altri Sert, distinzione certo ragionevole ma non prevista dalla legge, fonte di diritto superiore al decreto;

che a sette anni di distanza dall'entrata in vigore del decreto suddetto è del tutto manifesta la mancata sua attuazione per quanto riguarda in special modo le disposizioni inerenti i giorni e gli orari di apertura dei Sert, nonchè gli organici dei suddetti Sert;

che la mancata attuazione delle disposizioni di legge ha comportato una grave e protratta mancanza di assistenza sanitaria per milioni di cittadini, in violazione patente degli articoli 3 (eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge) e 32 (tutela della salute) della Costituzione; è utile rilevare che i Sert sono deputati alla cura e alla prevenzione non solamente delle tossicodipendenze da eroina ma anche delle alcooldipendenze e delle politossicodipendenze, nonchè delle infezioni, tra cui l'AIDS, ad esse correlate; è altresì utile sottolineare che negli ultimi sette anni si sono venute affermando nuove problematiche, quali quelle derivanti dal consumo delle cosiddette «droghe sintetiche» e quelle derivanti dal diffondersi delle tossicodipendenze fra i minori e nella popolazione extracomunitaria;

che lo scorso venerdì 6 febbraio, e nei giorni successivi, il Coordinamento radicale antiproibizionista ha presentato presso circa trenta procure della Repubblica un esposto sulla mancata attuazione della legge, richiedendo l'accertamento di eventuali reati, con riferimento, in particolare, a quello previsto dall'articolo 328 del codice penale (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) e nei giorni seguenti in altre procure sono stati depositati esposti analoghi,

si chiede di sapere:

quanti fossero in tutta Italia, alla data del 31 dicembre 1997, i Sert aventi i requisiti previsti dal combinato disposto dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 444 del 1990;

se vi siano state nomine di «commissari *ad acta*» da parte di presidenti delle giunte regionali e/o da parte del Ministro della sanità ai sensi del terzo comma dell'articolo 118 citato;

quale valutazione il Governo intenda esprimere sulla gravissima lesione ai diritti costituzionali dei cittadini derivante dalla mancata attuazione della legge in oggetto;

quali misure urgenti il Governo intenda prendere per rendere finalmente operative le prescrizioni di legge a oltre sette anni dalla loro emanazione dopo ben due Conferenze nazionali sulla droga, di fronte ad uno «stato delle cose» in materia di tossicodipendenze ancor più grave e complesso di quello del 1990, per il sommarsi alle preesistenti tossicodipendenze di nuovi fenomeni quali la proliferazione delle droghe sintetiche, l'insorgere delle politossicodipendenze nella popolazione extracomunitaria, l'aumento delle politossicodipendenze fra i minori, i cui effetti sono ingigantiti dal persistere della legislazione proibizionista.

(2-00485)

GUBERT, RONCONI, FOLLONI, ZANOLETTI, DENTAMARO, CIMMINO, COSTA, FIRRARELLO, CAMO, CALLEGARO, PORCARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 15 marzo 1997, n. 59 attribuisce al Governo delega per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

che lo schema di decreto legislativo sulla «Disciplina in materia di commercio» ora all'esame dell'apposita commissione parlamentare costituirebbe l'esercizio della delega di funzione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della suddetta legge;

che l'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo determinando i principi e i criteri direttivi;

constatato:

che la delega in questione fa riferimento ai principi e ai criteri direttivi che evidentemente riguardano attività e organizzazione della pubblica amministrazione mentre, al contrario, l'oggetto e le finalità del suddetto decreto legislativo, solo in parte assai modesti e secondari, hanno a che fare con tali attività e organizzazione, considerando che esso detta norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e che la maggior parte delle disposizioni concernono la disciplina di libertà individuali e di attività private, configurando un evidente eccesso di delega;

che in ogni caso, anche qualora la delega di cui all'articolo 4, comma 4 lettera c), fosse da intendere aggiuntiva rispetto a quello principale oggetto della legge e inerente ad un oggetto diverso, quale quello della disciplina dell'attività commerciale, l'incostituzionalità dello schema di decreto presentato alle Camere risulta evidente per mancanza dei necessari principi e criteri direttivi;

considerato che il contenuto dello schema di decreto legislativo è dichiarato grande riforma economico-sociale, con le conseguenti implicazioni per l'attività legislativa delle autonomie regionali e che è inammissibile che una grande riforma economico-sociale possa essere stata attribuita per delega al Governo senza che il Parlamento abbia un reale potere deliberativo in merito;

preso atto che ben due ex Presidenti della Corte Costituzionale hanno formulato pareri *pro veritate* con i quali escludono che il contenuto di detto schema legislativo sia costituzionalmente ammissibile, costituendo esso un palese caso di esorbitanza rispetto alla legge delega; considerato altresì che già per altri decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, si è presentato e si presenta un analogo eccesso di delega, intervenendo in materia di libera iniziativa economica, si chiede di sapere se non si ritenga:

di ritirare lo schema di decreto legislativo sulla «Disciplina in materia di commercio» stante la rilevanza della materia e l'evidente eccesso di delega con la conseguente espropriazione dei poteri legislativi costituzionalmente attribuiti al Parlamento;

in ogni caso, di riferire urgentemente al Parlamento prima dell'espressione del relativo parere della Commissione bicamerale:

su quale sia il necessario raccordo tra i principi e i criteri espressi nella legge delega e le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo sulla «Disciplina in materia di commercio»:

sul rispetto delle procedure adottate nella predisposizione del decreto legislativo.

(2-00486)

Interrogazioni

PIATTI, PREDÀ, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, MURINEDDU, MONTAGNA, MACONI, PILONI, CONTE, CORTIANA, BERNASCONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la provincia di Lodi, di recente istituzione, ha faticosamente consolidato la presenza del provveditorato agli studi negli anni 1996-97 procedendo progressivamente a dotarsi di un organico consistente anche se ancora insufficiente;

che il provveditorato agli studi è divenuto positivamente punto di riferimento per la programmazione scolastica provinciale pur nella naturale ed inevitabile dialettica delle posizioni con gli enti locali in una fase caratterizzata da necessarie razionalizzazioni e dalla costruzione dell'«autonomia scolastica»,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il provveditore agli studi di Lodi dottor Cataldo Marra sia stato assegnato al provveditorato di Reggio Emilia interrompendo una fase di lavoro sicuramente positiva ma che probabilmente doveva essere ancora completata, essendo il provveditorato di Lodi di recente istituzione;

per quali ragioni sia stato scelto come nuovo provveditore il dottor Francesco Fiordalisi (proveniente da Reggio Emilia), la cui intenzione di «collocarsi in pensione» fra tre mesi era stata segnalata al Ministero, offrendo alle istituzioni locali e ai cittadini un grave segnale di instabilità e provvisorietà;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle dichiarazioni pubbliche del nuovo provveditore che, oltre a criticare apertamente il provvedimento di nomina, definisce la scuola «un baraccone che non regge più» e quali provvedimenti intenda assumere in una situazione divenuta insostenibile, anche per non giungere, fra tre mesi, ad una paralisi amministrativa trovandosi impreparati di fronte ad un cambio di direzione del provveditorato agli studi ormai certo.

(3-01601)

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 4-05497)

(3-01602)

FIGURELLI, FERRANTE. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Per conoscere se – nell'attuale decisivo passaggio del processo di riforma del bilancio e di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio – non ritenga opportuno che il rapporto positivo, di collaborazione feconda, stabilito dal Ministro con il Parlamento, venga ora riaffermato e sviluppato portando all'esame della Commissione bicamerale istituita dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, i contenuti nuovi immessi dal Governo nello schema di «regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale» sul quale la Commissione medesima aveva già espresso il proprio parere.

(3-01603)

GUALTIERI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere se non ritenga di dovere avviare procedimento disciplinare nei confronti del giudice istruttore Guido Salvini per quanto da lui affermato, oltre che nel dispositivo della ordinanza-sentenza depositata sui fatti di terrorismo ed eversione connessi alla strage di Piazza Fontana, anche in una successiva conferenza-stampa tenuta presso la sede della stampa estera in Roma e in ripetute dichiarazioni pubbliche, relativamente agli intralci che alla sua azione sarebbero stati posti dai magistrati della procura di Milano, titolari dell'inchiesta su Piazza Fontana, al mancato controllo da parte dei giudici dell'inchiesta sulla strage di Bologna degli alibi forniti dagli imputati Mambro e Fioravanti, alla assegnazione di gravissime responsabilità penali a interi sistemi di governo, nazionali e esteri, con ciò ponendosi in una sistematica posizione di incompatibilità ambientale e funzionale, di cui è stato investito lo stesso Consiglio superiore della magistratura.

(3-01604)

MARINO, ALBERTINI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree urbane e delle finanze.* – Premesso:

che in relazione alla legge n. 891 del 1986 (cosiddetta «legge Goria») era stata formulata, in una precedente interrogazione (4-00657 del 19 giugno 1996), istanza alla quale era stata fornita risposta in data 8 novembre 1996;

che di fatto quello che doveva essere uno strumento agevolativo si è rivelato un dato estremamente problematico per tutti quei lavoratori che negli anni 1990-95 hanno perso il posto di lavoro e sono stati posti in cassa integrazione guadagni, al punto da perdere la casa in quanto impossibilitati a sostenere la rata di mutuo; che il calo del tasso di inflazione, grazie ai sacrifici dei lavoratori, non ha comportato analogo calo del tasso di interesse;

che restando inalterata la percentuale del reddito annuo con cui viene calcolata la rata da pagare, che la legge ha stabilito al 20 per cento del reddito annuo comprensivo dei contributi previdenziali, per effetto della crescita dei salari tutti pagano un tasso di interesse del 13 per cento;

che inoltre, poichè secondo l'articolo 5, comma 1, punto *a*), della legge n. 891 del 1986 i mutuatari o gli eredi hanno la facoltà di estinguere anticipatamente il residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento, questo sembra determinare un atteggiamento degli istituti di credito tale da prospettare un calcolo del 13 per cento non solo sul debito residuo, ma anche sulle rate precedentemente pagate al 10 per cento; che dagli istituti di credito non vengono risposte soddisfacenti e chiarificatrici,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno fornire chiarificazioni ultimative sul punto *a*) dell'articolo 5, comma 1, ed in particolare su cosa si debba intendere per tasso attualizzato al 13 per cento, e se non si ritenga necessario, venendo meno le condizioni che avevano consentito l'accesso al mutuo, evitare l'ulteriore aggravio derivante dall'applicazione del tasso al 13 per cento, configurando altresì l'ipotesi di restituzione delle maggiori somme versate dai lavoratori a titolo di interesse.

(3-01605)

TURINI, MACERATINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che lo scrivente senatore Turini è ancora in attesa di una risposta all'interrogazione 4-07323 del 31 luglio 1997;

che il decreto del Ministro dell'industria del 12 aprile 1996 ha autorizzato la Società ambiente spa (ENI) ad iniziare il periodo di sperimentazione di 18 mesi nell'impianto di cogenerazione del Casone di Scarlino (Grosseto);

che quando il decreto è stato emesso non era ancora in vigore il «decreto Ronchi» che è stato promulgato all'inizio del 1997;

che adesso, a fase sperimentale terminata, il Ministero dell'industria dovrà con un altro provvedimento autorizzare la fase ordinaria di produzione dell'impianto: tale provvedimento, però, verrà emesso nella vigenza del «decreto Ronchi» che, tra le altre cose, prevede come rifiuti pericolosi cinque combustibili del cogeneratore (indicati nel parere favorevole del Ministero dell'ambiente) e che recepisce la normativa europea sui rifiuti;

che anche se gli effetti della normativa d'urgenza italiana sui «residui» o combustibili alternativi sono stati fatti salvi da un ulteriore decreto del Presidente della Repubblica anteriore al «decreto Ronchi» e quindi, bisogna ritenere valido il decreto di autorizzazione dell'aprile 1996 (ma soltanto per la normativa italiana) altrettanto non si può dire del nuovo provvedimento che dovrà autorizzare la fase ordinaria dell'impianto;

che il provvedimento dovrà per forza tener conto della nuova disciplina italiana sui rifiuti e non potrà rifarsi come il precedente alla normativa dei «residui»;

che il sottosegretario Carpi in risposta all'interrogazione dello scrivente senatore Turini 3-00588 dichiarava che «l'autorizzazione deve contenere particolari prescrizioni per l'esercizio dell'impianto, che garantiscano la qualità dell'area ai fini della protezione della salute e

dell'ambiente di tutto il territorio», ammettendo inoltre che «tenendo conto sia dei problemi di inquinamento che potrebbero eventualmente derivare da tale produzione sia dei consistenti e specifici interessi economici presenti in un'area a prevalente vocazione turistica come quella del Golfo di Follonica, considerata in tal guisa sia dall'amministrazione provinciale di Grosseto che dalla regione Toscana, si prospetta l'opportunità di verificare più attentamente gli effetti dell'attività in questione anche al fine di valutare la correttezza dell'*iter* logico ed il giusto temperamento degli interessi coinvolti dal decreto ministeriale di autorizzazione. In tale ottica potrebbe essere utilmente effettuato, anche in vista di eventuali altri provvedimenti, un ulteriore momento di valutazione che, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate, gli enti locali, nonchè le associazioni o altre organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi, possa consentire un alto livello di comprensione di tutti gli effetti del provvedimento adottato. In tal modo sarebbe perseguibile una migliore tutela, oltre che del patrimonio paesaggistico e ambientale del territorio, anche dei suoi interessi economici complessivi, ivi compresi, naturalmente, quelli dell'azienda autorizzata»;

che la zona delle Colline metallifere, avendo già in funzione un inceneritore, è autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa valutare l'opportunità di non autorizzare l'esercizio ordinario dell'impianto in relazione alle nuove leggi sui rifiuti nel frattempo promulgate (decreto Ronchi) ed anche alla luce della risposta del sottosegretario Carpi sopra citata:

quale sia il motivo per cui alcune direttive europee, quali ad esempio quella recepita dal decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o la delega per la legge sulla disciplina del riordino del commercio, sono immediatamente applicate ed, al contrario, si deroga alle disposizioni a tutela dell'ambiente citate in premessa all'atto dell'autorizzazione dell'impianto;

se il Ministro in indirizzo, che tutela più vastamente le attività produttive, sia consapevole del grave eventuale danno economico che un impianto come quello descritto potrebbe causare all'industria del turismo, primaria fonte di reddito del Golfo di Follonica;

in quale modo verrebbe valutato il risultato di un *referendum* popolare sull'opportunità dell'installazione del cogeneratore di Scarlino;

se sia comprensibile che una società come l'ENI che anche per l'anno 1997 ha ottenuto un risultato economico positivo di circa 4.000 miliardi, possa anche solo minacciare l'espulsione di circa 60 dipendenti qualora non venisse a realizzarsi l'impianto in questione venendo meno, tra l'altro, agli obblighi di legge che la impegnano alla bonifica ambientale del territorio che potrebbe addirittura portare nuova occupazione;

quale motivo sia alla base della scelta del Golfo di Follonica quale sito per la collocazione dell'inceneritore, vista, ad esempio, la notevole distanza di alcuni luoghi, come Prato, distante oltre 150 chilometri, da dove proverrebbero i residui di lavorazioni industriali, tenuto conto dell'alto costo del trasporto, certamente, nel tempo, antieconomico.

(3-01606)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in merito alle circostanze relative alla estradizione del signor Erich Priebke sono state accampate non poche perplessità; il signor Erich Priebke fu infatti raggiunto a Bariloche da un provvedimento di richiesta di estradizione, oltre che della Repubblica federale tedesca anche da parte del Governo italiano, per il reato di omicidio plurimo che cade in prescrizione nell'ordinamento giuridico argentino dopo 14 anni;

che essendo passati 50 anni dai fatti contestati il Governo argentino aggirava la prescrizione, a tutti gli effetti oramai avvenuta, concedendo l'extradizione per il delitto di genocidio, capo di imputazione differente da quello contemplato nella richiesta italiana;

che essendo la nozione giuridica di genocidio stata assunta nel codice penale italiano con legge 9 ottobre 1967, n. 962, il signor Erich Priebke non poteva essere giudicato per questo reato, in base al superiore principio della irretroattività nella legge penale, sancito tra l'altro dall'articolo 25 della Carta costituzionale italiana;

che in conseguenza di ciò il signor Erich Priebke veniva, inspiegabilmente, sottoposto a giudizio, in Italia, per un reato differente da quello per cui era stato estradato dal Governo argentino: l'omicidio plurimo;

che dopo essere stato estradato dall'Argentina il signor Erich Priebke fu ascoltato in data 3 aprile 1995 dal giudice per le udienze preliminari, dal pubblico ministero e da un enorme numero di avvocati della controparte privata; il modo in cui fu trattato dimostra un atteggiamento inspiegabilmente vessatorio; il confronto fu fatto senza i dovuti accertamenti che nei paesi cosiddetti «progrediti» sono atti a capire se le condizioni generali di un simile soggetto lo rendano adatto a sostenere, nonostante la sua età e le condizioni di salute, lo *stress* di quel tipo di interrogatorio;

che in conseguenza del durissimo succitato confronto il signor Erich Priebke fu infatti afflitto da una violenta crisi di depressione senile aggravata dal carcere e dal fatto che i medici non poterono somministrare medicinali specifici a causa delle condizioni cardiache; successivamente a questi fatti, in data 18 luglio 1996, il medico militare ritenne opportuno procedere a indagine neuro-radiologica, che mise in risalto una pericolosa patologia di natura vascolare ischemica (su questi fatti si veda la perizia medica del dottor professor Giuseppe Tropeano dell'università di Roma - Tor Vergata, agli atti del tribunale militare di Roma, e la relazione medica di denuncia inviata ad *Amnesty International* in data 20 gennaio 1997 dal libero docente di malattie nervose e mentali, primario ospedaliero dottor professor Ubaldo Viparelli dell'università di Napoli, insignito della medaglia d'oro dell'ordine dei medici);

che il giorno 1° agosto 1996 il signor Erich Priebke a conclusione di un processo a suo carico veniva dichiarato non punibile per prescrizione del reato;

che immediatamente la sentenza veniva contestata da un gruppo di persone che impediva a giudici, avvocati e imputato di lasciare il tribunale, fino a quando, sotto l'influenza di questa pressione e dopo una frettolosa trattativa, veniva annunciato a queste persone un nuovo arresto del signor Erich Priebke da parte delle autorità;

che secondo circostanze mai chiarite le autorità italiane avrebbero utilizzato un *fax* informativo, proveniente dall'Interpol germanica, quale scusante per applicare al signor Erich Priebke un nuovo stato di detenzione preventivo;

che in data 1° agosto 1996, proprio il giorno in cui il signor Erich Priebke era in Italia dichiarato non punibile con sentenza del tribunale militare di Roma, veniva preso oltre oceano un provvedimento, di polizia, che comportava l'espulsione dalla nazione Argentina a suo danno;

che successivamente la Corte costituzionale, chiamata dalla Corte di cassazione in data 5 settembre 1996 ad esprimersi sulla legittimità del riarresto del signor Erich Priebke del 1° agosto 1996, lo dichiarava non legittimo in data 14 gennaio 1997;

che nel frattempo il 5 agosto 1996 il sindaco, quale massima autorità civica del comune di Roma, aveva aderito ad una manifestazione di protesta contro la sentenza del tribunale, cui avevano aderito importanti personalità politiche italiane e, cosa sconcertante, l'ambasciatore tedesco in Italia (si veda il quotidiano «Il Messaggero» del 6 agosto 1996);

che, come era dunque oramai più che prevedibile, in data 15 ottobre 1996 la suprema Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del procuratore militare della Repubblica, annullava la sentenza che il tribunale militare di Roma aveva pronunciato, mentre il presidente dello stesso tribunale, Agostino Quistelli, che aveva prosciolto il signor Erich Priebke, veniva sottoposto a due procedimenti, uno disciplinare ed uno amministrativo finalizzato al suo trasferimento;

che in Italia la Carta costituzionale sancisce il principio giuridico cardine degli Stati moderni: la divisione dei poteri in esecutivo, legislativo, giudiziario; nell'ordinamento giuridico italiano poi, la giustizia di una sentenza procede innanzitutto dalla possibilità del giudice di deliberare sulla base del suo libero convincimento;

che appare evidente come nel caso in esame sia stata compromessa non solo l'indipendenza del potere giudiziario, prevaricato da quello esecutivo e legislativo a causa delle prese di posizione ufficiali summenzionate e le violenze di piazza, ma soprattutto la libertà di giudizio del futuro collegio giudicante, con le pressioni che ne hanno irrimediabilmente coartato l'autonomia psicologica e morale;

che nelle diverse fasi di restrizione della libertà subita in Italia il signor Erich Priebke è stato sottoposto a inumane misure carcerarie speciali;

che al signor Erich Priebke, rinchiuso il 2 agosto 1996 nel carcere di Regina Coeli, veniva negata addirittura l'ora d'aria e qualunque visita e lo stesso veniva persino sottoposto a censura postale;

che il signor Erich Priebke era stato in data 22 marzo 1997 accolto dai frati francescani minori presso il convento di San Bonaventura di Frascati; a causa però della intollerabile presenza di un tanto sproporzionato quanto inutile e ridicolo schieramento di forze di polizia, imposto ai francescani all'interno del convento, dopo mesi di sopportazione gli stessi hanno dovuto in data 19 ottobre 1997 revocare al signor Erich Priebke l'ospitalità, al fine di salvare la pace e la serenità dell'istituto religioso;

che con l'ingannevole promessa, fatta al suo collegio difensivo, di locali indipendenti dall'ambito sanitario, l'anziano è stato convinto ad accettare il suo trasferimento, salvo poi all'ultimo momento essere proditoriamente costretto, quale estrema umiliazione inevitabilmente tesa a fiaccare le sue ultime deboli capacità di sopravvivenza, in una squallida stanza di una corsia dell'ospedale militare;

che in spregio all'ordinanza emessa il 16 ottobre 1997 dal tribunale militare di Roma il signor Erich Priebke era tenuto presso il policlinico militare Celio di Roma in locali affatto adatti alla sopravvivenza di una persona della sua età, nei quali non vi era possibilità alcuna di usufruire di acqua calda e quindi, per un ultraottantenne, di lavarsi, con conseguente decadimento della igiene fisica e della dignità personale;

che il signor Erich Priebke non dovrebbe essere, come invece è ed è sempre stato, soggetto a piantonamento da parte della polizia giudiziaria, la quale espletando le sue funzioni di controllo in modo del tutto irregolare, oltre ad abusivamente spiarlo con metodi mortificanti, si introduce anche in ore notturne nella stanza ove il signor Erich Priebke riposa, con grave nocumento del suo diritto di dormire;

che proprio al policlinico militare il signor Erich Priebke, in base alla succitata ordinanza del 16 ottobre 1997, avrebbe potuto utilizzare il telefono pubblico e spaziare all'esterno dai locali dove era ristretto, ma, data la limitativa e prevaricatoria interpretazione dei provvedimenti del tribunale adottata dalla polizia giudiziaria, lo stesso preferiva spesso rinunciare a questi suoi diritti piuttosto che subire l'umiliazione di passeggiare come un animale al guinzaglio, scrutato dal pubblico per la sua rarità, o telefonare in orari nei quali oltre oceano non potevano rispondere i suoi familiari;

che con la risibile giustificazione della sicurezza personale ci si permette, spesso in malafede, una condotta deplorabile che avrà come ineluttabile conseguenza la condanna a morte del signor Erich Priebke, mediante eliminazione fisica per mezzo della carcerazione, sistemi questi estranei alla vita di uno Stato di diritto;

che la deontologia impone al medico e alle strutture sanitarie di provvedere alla cura e al benessere dell'uomo, vietando allo stesso medico di collaborare al fine del malessere e della sofferenza di chicchessia;

che il tribunale militare di Roma ha autorizzato in data 23 ottobre 1997 i medici, professori Giuseppe Tropeano e Sisti a visionare gli esami ai quali fu sottoposto il signor Erich Priebke e dai quali emerge una vistosa patologia ischemica inspiegabilmente non menzionata nei referti dei medici militari che in data 4 ottobre 1997

e 22 agosto 1997 riferivano sulle condizioni del signor Erich Priebke al tribunale militare;

che per quanto affermato è stato presentato esposto all'ordine dei medici nell'intento di accertare trasgressioni dell'etica professionale;

che nello stesso ospedale militare dove il signor Erich Priebke era ristretto le autorità preposte sono arrivate addirittura, con abbietta decisione, a sospendere al signor Erich Priebke l'erogazione di qualunque forma di alimentazione o cibo;

che per tanta vergognosa ignominia, che suona ad infamia per una nazione civile, si richiese appunto l'urgente intervento della Croce rossa, intervento che tra gli altri ha determinato il nuovo trasferimento del signor Erich Priebke presso l'abitazione del suo procuratore; infatti la Croce rossa italiana, nella persona del suo commissario straordinario, rendeva noto in data 30 dicembre 1997 che «... nella sua qualità di ente umanitario, ausiliario dei poteri pubblici, non ha mancato, già nel passato, di tener conto e di far notare a chi di competenza ...quanto lamentato»;

che oltretutto il signor Erich Priebke ha dato 50 anni di duro lavoro, lui e la sua famiglia, all'Argentina senza mai l'ombra di una cattiva azione, come il certificato di buona condotta, rilasciato dai competenti organi argentini e depositato negli atti giudiziari del processo contro di lui in Italia intentato, dimostra;

che dopo 60 anni di matrimonio il signor Erich Priebke è obbligato ad una forzata lontananza dalla propria consorte, la quale, anch'essa pluriottuagenaria, è costretta per cause di salute a Bariloche;

che nel quadro di questo impegno umano e sociale il signor Erich Priebke è stato stimato rappresentante della comunità tedesca di Bariloche, davanti alle autorità argentine, per 8 anni; egli ha organizzato tra l'altro lo scambio di studenti tra Bariloche e la Germania e la creazione di una scuola serale, dando così ai giovani la possibilità di conseguire un titolo di studio anche nell'isolata immensa Patagonia; egli ha firmato, infatti, con l'Università cattolica di Mar del Plata nel 1991 un accordo che permette, ancora oggi, a molti giovani che per ragioni finanziarie non possono andare a studiare nelle grandi città di studiare vicino alle loro famiglie;

che il signor Erich Priebke, una volta emigrato in Argentina, è diventato grazie al suo operato persona stimata e molto nota, pur non avendo mai nascosto nè il proprio nome nè il proprio passato, come tra l'altro una intervista al settimanale «Tempo» di Milano del 1950 dimostra;

che i colleghi del signor Erich Priebke, di cui due suoi superiori, sono stati assolti dal tribunale militare di Roma nel 1948, con formula piena, per gli stessi reati e gli stessi fatti oggi contestati al signor Erich Priebke;

che, interrogato anche in sede giudiziaria, il signor Erich Priebke, con grande lealtà e coerenza, non ha mai neppure minimamente tentato di nascondere le circostanze contestate ed il suo personale coinvolgimento;

che, nonostante le forti pressioni politico-sociali espresse anche attraverso i violenti moti di piazza ed il clima particolarmente ostile dei mezzi di informazione (circostanze queste rilevate anche da *Amnesty International* nella sua lettera all'associazione «Uomo e Libertà» del 25 marzo 1997), lo stesso tribunale militare di Roma, che ha dovuto nuovamente giudicare per ben due volte questi fatti, non ha potuto non riconoscere al signor Erich Priebke le attenuanti derivanti dall'aver agito in stato di guerra e in base ad un perentorio ordine superiore, impartitogli dai massimi vertici politico-militari dell'allora Stato tedesco;

che, per quanto ci è dato di sapere nell'ambito del cosiddetto «mondo civile», il signor Erich Priebke è, attualmente, l'unico essere umano a subire, ultraottantenne, già da ben quattro anni, la restrizione della libertà in attesa di giudizio;

che lo Stato tedesco dopo avergli impartito terribili ed inderogabili ordini 50 anni fa, per il tramite delle più alte gerarchie politico-militari di allora, oggi ha chiesto la sua estradizione, al fine di poterlo processare per aver eseguito proprio quegli stessi ordini;

che la Germania, dove il signor Priebke è nato, si interessa del proprio cittadino ristretto in terra straniera solo per emanare, tramite la propria rappresentanza diplomatica, un provvedimento di ritiro del passaporto, tutto questo, si badi bene, dopo aver evitato qualunque contatto con il signor Erich Priebke;

che abbandonare ed anzi infierire su un proprio cittadino in difficoltà in un paese straniero, oltre ad essere contrario alla Costituzione tedesca, viola lo spirito e il dettato della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1973 e la Dichiarazione di Vienna (Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del giugno 1993);

che dietro le quinte delle violenze e della persecuzione del signor Erich Priebke è ipotizzabile la regia di quegli ambienti estremisti che si propongono di ostacolare il processo di pace in Medio Oriente;

che in merito alla vicenda giudiziaria del signor Erich Priebke si deve rilevare la inquietante similitudine con altre vicende mirate a creare casi giudiziari spettacolo quale espressione di ambienti estremisti; per esempio il clamoroso complotto «Demianuk» (ucraino, oggi libero cittadino nord-americano, estradato dagli USA in Israele, ricarcerato per sette anni in isolamento, scagionato e prosciolto *in extremis* dalla condanna a morte comminata in primo grado per il reato di concorso in genocidio, grazie alla manipolazione di documenti e uso di falsi testimoni), orchestrato da ambienti internazionali e sventato anche grazie ad alcuni operatori di giustizia israeliani;

che l'assalto e il sequestro del 1° agosto 1996 presso il tribunale militare di Roma sono tuttora soggetti ad indagini della procura della Repubblica di Roma, nella persona del giudice dottor Cusano, al fine di stabilire responsabilità e vere finalità dei crimini commessi oltre alle connessioni esistenti con agenti di organizzazioni internazionali che si è potuto dimostrare essere sul posto all'epoca dei fatti;

che nella persecuzione del signor Erich Priebke sono all'opera proprio quegli stessi ambienti estremisti che il rabbino Toaff, capo spiri-

tuale della comunità ebraica italiana, indica con preoccupazione: «Sono alcuni elementi violenti della comunità, facinorosi.... si sono attaccati all'affare Priebke per mettere su una scenata. Questo gruppetto di persone sono gli elementi più violenti della comunità» («La Stampa» del 18 aprile 1996);

che sul «Corriere della Sera» del 14 novembre 1997 così si legge: «Yitzhak Rabin vittima di un complotto dei servizi segreti israeliani?... La pubblicazione, ieri, di una decina di pagine, che erano state tenute segrete, del «rapporto Shamgar», dal nome del giudice che ha diretto la commissione d'inchiesta sulla morte di Rabin...»; si legge ancora su «la Repubblica» dello stesso giorno: «Alla fine, inevitabilmente, Avischai Raviv, nome in codice "Champagne", aveva messo nel mirino della sua attività eversiva il processo di pace e il suo principale animatore, Yitzhak Rabin.... "Champagne", come lo avevano battezzato i suoi referenti nello Shin Bet, al momento del reclutamento, nel 1987, era molto vicino a Yigal Amir, il *killer* di Rabin, la cui ideologia razzista e violenta, ma ammantata di ipocrita religiosità, condivideva in pieno»;

che ci troveremmo dunque in un terreno di confine dove l'estremismo si incontra con l'eversione e la violenza, partendo da un comune piano ideologico; si tratta di quella offensiva che è stigmatizzata nell'eccidio in Israele del primo ministro Rabin e che nel nostro paese si rispecchia in eventi terroristici quali l'attentato nel centro di Roma all'Hotel Flora, all'Argo 16 dell'aviazione italiana nel 1973 in Veneto, ancora nel rapimento a Roma dello scienziato nucleare Mordechai Vanunu; tutti questi fatti, mai risolti come altri, vedrebbero infatti inquietanti personaggi muoversi in un'area comune ai servizi segreti e all'estremismo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il documento spedito via *fax* alle autorità italiane dall'Interpol tedesca faccia parte di un piano già preordinato dalla procura militare di Roma, dai rispettivi Ministeri dell'interno e dai servizi segreti, al fine di impedire illegalmente la liberazione del signor Erich Priebke;

se sin dall'inizio del «caso Priebke» il comportamento dello Stato tedesco sia stato preventivamente concordato con le autorità italiane, nel quadro di accordi segreti, o se semplicemente nasca da volontà, da parte delle autorità tedesche, di sottrarsi all'inevitabile e giusto obbligo di risarcire, ove dimostrati, eventuali danni di guerra alle parti lese nella persona di cittadini italiani;

se fosse ipotizzabile supporre che i rappresentanti dello Stato tedesco che si sono occupati del caso Priebke siano stati in qualche modo intimoriti o ricattati o corrotti da quegli stessi ambienti che operano per ostacolare il processo di pace in Medio Oriente;

se si sia opportunamente indagato sia in Italia che in Germania sulle circostanze del caso Priebke, nell'ambito di queste inquietanti connivenze con quegli ambienti estremisti che operano per ostacolare il processo di pace in Medio Oriente.

(4-09607)

BEVILACQUA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze», all'articolo 1, punto 4, definisce gli uffici centrali tra cui il dipartimento del territorio;

che all'articolo 38 stabilisce che la direzione compartimentale del territorio per le regioni Campania e Calabria ha sede a Napoli;

che l'articolo 42, al comma 1, prevede: «In ciascun capoluogo di provincia sono istituiti gli uffici del territorio, con competenza, di regola, sull'intero territorio della provincia»;

che al comma 2 si specificano le attribuzioni di tali uffici, quali quelli dell'ufficio tecnico erariale, delle conservatorie dei registri immobiliari di amministrazione e gestione del demanio e del patrimonio immobiliare,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi per i quali a tutt'oggi non sia stato istituito a Vibo Valentia l'ufficio del territorio, nonostante che il già citato articolo 42, al comma 1, preveda espressamente l'istituzione di un ufficio in ciascun capoluogo di provincia;

quali siano i motivi del ritardo ed i tempi previsti per l'istituzione dello stesso.

(4-09608)

TURINI, NAVA, BALDINI, GUBERT. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'11 agosto 1997 la giunta comunale di Follonica (Grosseto) ha approvato le seguenti deliberazioni:

n. 576: «metodologia per la verifica dei carichi di lavoro»;

n. 577: «applicazione comma 17 articolo 6.1 della legge n. 127 del 1997»;

n. 578: «regolamento ord. dei servizi e degli uffici»;

n. 579: «concorso interno conferimento n. 8 posti istr. direttivi educativi 7° livello»;

che in data 29 agosto 1997 i consiglieri comunali di Follonica, signori Ascanio Paladini (CCD), Massimo Di Giacinto (CDU), Roberto Azzi e Agostino Ottaviani (AN), Mario Lari e Aldo Valenza (FI) Osanis Marrini (CPA), secondo le disposizioni contenute all'articolo 38 della legge n. 127 del 1997, hanno richiesto al segretario generale del suddetto comune con lettera motivata l'invio al controllo delle deliberazioni della giunta comunale;

che il segretario generale del comune di Follonica ha provveduto, ritenendo quindi le materie trattate dalle succitate deliberazioni rientranti tra quelle previste alla lettera *b*) del comma 38 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, all'invio al Coreco della regione Toscana;

che in data 10 settembre 1997 il Coreco della regione Toscana, ha comunicato che «le deliberazioni in argomento non sono soggette al controllo previsto di legittimità»,

si chiede di sapere:

se – ad avviso dei Ministri in indirizzo – tale decisione del Coreco della Toscana contrasti col dettato della legge n. 127 del 1997 in materia di procedimento di controllo trattando le suddette deliberazioni argomenti da riferire direttamente alla previsione della lettera *b*), comma 38, articolo 17, della legge n. 127 del 1997;

se, in caso di comportamento illegittimo da parte del Coreco della Toscana, non si debbano ritenere nulle le delibere oggetto della presente interrogazione e tutti gli eventuali atti amministrativi successivi ad esse collegati;

quali siano, nell'eventualità, le iniziative che si intenda prendere per censurare il comportamento del Coreco della Toscana che, con le sue decisioni, ha determinato una grave limitazione alle prerogative garantite dalla legge ai consiglieri comunali.

(4-09609)

BATTAFARANO, DANIELE GALDI, BONFIETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 449 del 1997, che prevede l'esenzione delle tasse automobilistiche per gli handicappati, crea disagi e confusione nei soggetti interessati;

che il comunicato del 23 gennaio 1998 del Ministero delle finanze non ha chiarito la situazione;

che il comma 1 dell'articolo 8 definisce handicappati tutti coloro che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992; ne consegue che lo *status* di handicappato viene riconosciuto dalle commissioni delle ASL di competenza in base a quanto stabilito dalla legge n. 295 del 1990; non a caso il comunicato stampa del Ministero delle finanze indica quale documentazione da produrre per ottenere l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale (di cui al comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 449 del 1997) copia di certificazione rilasciata dalla ASL a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992;

che, al riguardo, si deve considerare che il riconoscimento dello stato invalidante non è esclusiva prerogativa delle ASL; esistono in Italia cittadini riconosciuti invalidi da Ministeri e da enti istituzionalmente preposti a questo scopo: mutilati e invalidi di guerra, per servizio, per lavoro;

che tutti i cittadini con difficoltà di deambulazione per ottenere le patenti A, B, C debbono sottoporsi a visita presso le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 285 del 30 aprile 1996,

si chiede di sapere:

se non si ritenga giusto aggiungere alle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 8 anche quegli invalidi non deambulanti riconosciuti dal Ministero del tesoro e dall'INAIL, titolari di patenti A, B, C speciali;

se non si ritenga di esonerare gli invalidi del lavoro, di guerra, per servizio, dall'obbligo di richiedere una certificazione ad un ente (ASL) con cui non hanno rapporto;

se non si ritenga di esonerare gli handicappati riconosciuti dalle ASL in base all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, e titolari di patente, dall'obbligo di richiedere una nuova certificazione alla ASL, quando sarebbe sufficiente esibire la fotocopia della patente non scaduta e la fotocopia del libretto di circolazione con annotate le modifiche apportate all'autoveicolo;

se non si ritenga altresì che la certificazione rilasciata dalla ASL debba essere chiesta solo nei casi in cui il titolare del diritto sia un disabile grave o minore con difficoltà di deambulazione, impossibilitato a conseguire la patente e non possessore di reddito (commi 2 e 3, articolo 8), per cui il diritto passa alle persone che hanno fiscalmente a carico il disabile;

se non si ritenga, infine, che le misure proposte avrebbero il vantaggio di alleggerire il disagio dei cittadini disabili ed anche il lavoro degli uffici competenti.

(4-09610)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che tale Bruno Russo, detenuto ad Augusta, con scadenza della pena al 16 giugno 2000, ha ottenuto una riduzione di venti mesi per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva;

che la procura generale di Catania ha sbagliato i conti (benchè semplici) riducendo la pena di soli quattro mesi;

che, a seguito di istanza del difensore, la procura ha corretto l'errore in data 10 febbraio 1998, fissando la scadenza della pena al 17 ottobre 1998;

che in data 4 febbraio 1998 il tribunale di sorveglianza di Catania aveva concesso al condannato un anno di riduzione della pena per liberazione anticipata;

che, pertanto, il Russo doveva essere immediatamente scarcerato;

che alla procura generale, contattata telefonicamente, non risultava pervenuta alcuna comunicazione da parte del tribunale di sorveglianza (martedì 10 febbraio 1998, ore 11);

che il difensore telefonava immediatamente al tribunale di sorveglianza, rappresentando ad un funzionario di cancelleria (dottoressa Fichera) l'incresciosa situazione;

che detto funzionario, dopo aver parlato con la collega che si occupa della trasmissione delle ordinanze del tribunale all'ufficio esecuzione della procura generale, comunicava al difensore che le stesse erano state trasmesse tutte all'ufficio del pubblico ministero e, dunque, sicuramente anche quella relativa al Russo, pur non avendolo accertato in modo specifico;

che il difensore, atteso lo stato di carcerazione del tutto ingiustificato del Russo, sottolineava come il problema si sarebbe potuto age-

volmente risolvere trasmettendo per fax copia dell'ordinanza alla procura generale, che avrebbe provveduto alla immediata scarcerazione del detenuto;

che la predetta funzionaria rispondeva che «tanto giorno più, giorno meno» l'ordinanza sarebbe giunta a destinazione;

che, alle ore 13 di oggi, mercoledì 11 febbraio 1998, il difensore apprendeva telefonicamente che alla procura generale non era ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte del tribunale di sorveglianza;

che il Russo è ancora ingiustificatamente detenuto per pura negligenza e assoluta mancanza del senso del dovere di funzionari che, seppur messi al corrente dell'assurda ed illegittima situazione, non si sono voluti scomodare per trasmettere un fax (quelli del tribunale di sorveglianza) o per chiedere conferma telefonica di quanto sostenuto dal difensore (quelli della procura generale), con ciò dimostrando di non tenere in nessun conto la libertà personale degli altri cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanzionare simili irresponsabili comportamenti di propri funzionari e per evitare che si ripetano in futuro.

(4-09611)

GRUOSSO. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che lo stabilimento ponteggi Dalmine di Potenza ha sempre rappresentato un punto di forza dell'apparato produttivo con una occupazione di circa 160 dipendenti;

che la crisi di mercato e il conseguente piano di riorganizzazione hanno prodotto una riduzione del personale di circa il 50 per cento;

che lo stabilimento di Potenza oggi lavora essenzialmente nel campo delle scaffalature industriali, mentre l'altro stabilimento del gruppo che ha sede a Graffignano (Milano) lavora per il settore dell'edilizia;

che la Fintecna ha avviato una nuova fase di privatizzazione del gruppo;

che tale processo di privatizzazione potrebbe finire con il penalizzare proprio lo stabilimento di Potenza che si presenta sul mercato più debole e meno appetibile dell'altro stabilimento del Nord;

che l'impegno della finanziaria del gruppo e delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria è quello di privatizzare l'intero gruppo ponteggi Dalmine con un unico acquirente in grado di assicurare il rilancio produttivo e la ripresa dell'occupazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire per garantire che il contratto di cessione affermi la validità industriale del soggetto acquirente l'unitarietà del gruppo e le condizioni per la ripresa delle assunzioni nello stabilimento di Potenza.

(4-09612)

GUBERT. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo. – Premesso:

che la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con sua deliberazione n. 622 dell'11 ottobre 1993,

in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato depositata il 14 maggio 1993, ha annullato, nel ruolo periti ed esperti, la sub-categoria «tributi»;

che, successivamente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, per effetto di quanto disposto dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha invitato la Camera di commercio a sospendere le iscrizioni alla sub-categoria «tributi» a partire dal 30 settembre 1993;

che con circolare n. 3366 del 15 novembre 1994 il medesimo Ministero chiariva come le iscrizioni a detta sub-categoria fossero da considerarsi valide, purchè deliberate al 30 settembre 1993 e come pertanto tale elenco fosse da considerare tuttora valido ed operante, anche se ad esaurimento;

che di fronte alla segnalazione di inadempienze al riguardo da parte della Camera di commercio di Trento, che continuava a considerare annullata la sub-categoria «tributi», il medesimo Ministero, con lettera 13 giugno 1997, direzione generale del Commercio interno e dei consumi industriali - divisione IV, protocollo n. 411365, invitava la Camera di commercio a fornire chiarimenti al riguardo e comunque ad adeguarsi alle direttive citate;

che il protrarsi dell'anomala situazione dei periti ed esperti tributaristi, già iscritti nel ruolo ed operanti nella provincia di Trento, pregiudica la continuazione della loro attività con negative conseguenze anche per l'utenza;

che l'abilitazione al visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e ad essere componenti delle commissioni tributarie, prevista dalla legge n. 413 del 1991, è stata richiamata anche da norme di legge successive al 1993, confermando l'interpretazione delle norme contenute nella sopra citata circolare ministeriale,

si chiede di sapere:

quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo intenda urgentemente assumere per assicurare che la Camera di commercio di Trento si conformi alle direttive, garantendo ai periti ed esperti tributaristi operanti nella provincia di Trento e già iscritti al ruolo periti ed esperti di svolgere normalmente la loro attività, così come riconosciuto nel resto del territorio nazionale;

se il Ministro abbia acquisito elementi di conoscenza relativi ai motivi per i quali la Camera di commercio di Trento abbia ritenuto di non adeguarsi alle direttive.

(4-09613)

BIANCO, MINARDO, BETTAMIO, CUSIMANO. – *Ai Ministri per le politiche agricole e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'AIMA sta sottoscrivendo le convenzioni con i sindacati agricoli e non per la gestione delle pratiche agricole da parte degli associati;

che in tale contesto si sanerebbero anche gli effetti delle pendenti azioni derivanti dalle attività simili prodotte negli anni scorsi e che produrrebbero esborsi da parte dell'AIMA per il pagamento di servizi o presunti tali prestati dalle organizzazioni sindacali,

si chiede di sapere:

a quali principi di trasparenza e di libero accesso a tutte le componenti aggregative dei produttori si ispiri l'AIMA per la sottoscrizione di tali convenzioni;

come si ponga l'AIMA di fronte alle richieste delle associazioni dei produttori che potrebbero vantare maggior titolo rispetto alle organizzazioni sindacali generali;

quali garanzie di riservatezza vengano rilevate laddove le organizzazioni sindacali generali non presentino una delega singola e specifica al trattamento delle pratiche facendo invece discendere tale funzione di delega dalla sola appartenenza o dalla sola sottoscrizione di tessere di carattere generale.

(4-09614)

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Bruno Broggin, nato a Varese il 24 luglio 1915 e residente ad Albizzate, ha presentato domanda al Ministero del tesoro – Direzione generale per le pensioni di guerra –, in data 5 dicembre 1981, al fine di ottenere le relative spettanze (assegno vitalizio);

che in data 14 maggio 1985, per suffragare la documentazione trasmessa dal «Comité International de Genève», l'interessato faceva pervenire al Ministero competente copia autenticata della lettera spedita dal «Service Internationale de Recherches», recante le testuali parole: «elenco dei nostri connazionali provenienti dai campi di internamento tedeschi e attualmente raccolti in diversi campi di internamento in Svizzera (19 luglio 1945), attualmente in attesa di rimpatrio»;

che il signor Bruno Broggin risultava anche in un elenco di italiani provenienti dai campi di concentramento allestiti in Germania (5 settembre 1945), dove era stato ingaggiato d'autorità per servizio di lavoro, immediatamente dopo la scarcerazione in data 4 luglio 1944 dalla casa circondariale di Varese;

considerato:

che il distretto militare di Como, in data 5 luglio 1976, conferiva al signor Bruno Broggin la croce al merito di guerra per essersi distinto durante la lotta partigiana, nonchè per premiarlo dei sacrifici sostenuti nell'adempimento dei propri doveri di soldato durante la guerra;

che l'ex senatore Giuseppe Leoni riteneva opportuno intervenire, chiedendo al Ministero competente, con lettera datata 9 febbraio 1994, di esprimere un parere, che non poteva che essere favorevole, circa l'accoglimento della richiesta in parola;

che, a tutt'oggi, il signor Bruno Broggin è «in attesa di giudizio» da parte del Ministero competente,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministero del tesoro abbia eluso di osservare quanto prescritto dalla legge n. 241 del 1990 che impone alle singole amministrazioni il termine per la conclusione di un procedimento;

se il Ministero del tesoro abbia provveduto ad emanare il relativo regolamento, nonché l'indicazione dei funzionari addetti all'istruzione e alla definizione delle pratiche in corso;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la mancanza di risposta alla richiesta del signor Brogginì possa dal luogo alla messa in mora dell'Amministrazione del tesoro, secondo le vigenti leggi.

(4-09615)

BARRILE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia e dei paesi vicini a causa della continua crescita della delinquenza comune dilaga il fenomeno degli atti intimidatori di varia natura che ha avuto una ulteriore recrudescenza colpendo, con incendi, furti ed altro ancora, la cittadinanza locale;

che, essendo stati presi di mira anche noti professionisti operanti nella zona, ciò ha prodotto nefaste conseguenze sulle locali attività imprenditoriali;

considerato che tra la cittadinanza si è diffusa una conseguente preoccupazione alimentata maggiormente dall'assenza di controlli notturni del territorio da parte delle forze dell'ordine,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per stroncare l'incidenza di tali fenomeni e garantire la sicurezza della cittadinanza anche nelle ore notturne.

(4-09616)

CAMBER. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che importanti forniture alle Ferrovie dello Stato spa di traverse ferroviarie in cemento armato precompresso denominate FSU35P effettuate da nove aziende produttrici in vari anni e sino al 1993 hanno, come reso noto anche dalla stampa, presentato difetti tali da ridurre drasticamente nel tempo la loro durata con pregiudizio per la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario e con elevati danni economici e di immagine anche internazionale per l'azienda Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti abbia adottato l'azienda Ferrovie dello Stato per la risoluzione dei problemi connessi all'evento in premessa;

se corrisponda al vero che, dopo contestazione del fatto, solo con quattro aziende fornitrici le Ferrovie dello Stato siano addivenute a transazione del contezioso con danno delle aziende fornitrici e quale sia stato il livello del danno assunto dalle aziende;

se corrisponda al vero che con le restanti cinque aziende fornitrici le Ferrovie dello Stato non siano a tutt'oggi addivenute a transazione per la indisponibilità delle aziende stesse alla assunzione del danno nella medesima misura delle precedenti;

se corrisponda al vero che, nonostante quanto sopra, le medesime aziende, evidentemente favorite dalla non avvenuta transazione sul piano economico-finanziario, siano state regolarmente e sistematicamente ammesse alle gare di fornitura o, in associazione con altri, alle gare di lavori, comprese le forniture, bandite dalle Ferrovie dello Stato, per nuove traverse;

cosa intenda fare l'azienda Ferrovie dello Stato per riportare i propri rapporti con l'insieme dei produttori fornitori di tali prodotti a condizioni di normalità e di equità, al momento palesemente assenti, garantendo parità di condizione per tutti gli offerenti;

se corrisponda al vero che anche traverse ferroviarie in cemento armato precompresso del tipo FSV35P fornite da una delle cinque aziende che non hanno aderito alla transazione di cui si diceva in precedenza abbiano presentato rotture e degradi tali che, a distanza di appena 6-8 mesi dall'apertura dell'esercizio ferroviario (quadruplicamento della linea Milano-Bologna in località Melegnano), oltre il 50 per cento delle traverse risulta da sostituire per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e ciò, con tutta evidenza, con gravissimo danno per le Ferrovie dello Stato spa;

cosa intenda fare l'azienda Ferrovie dello Stato nel caso specifico dianzi riportato al fine di garantire da un lato la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario e dall'altro lato il recupero dei danni economici che l'accaduto ha già provocato e provocherà all'azienda Ferrovie dello Stato stessa;

infine, cosa intenda fare l'azienda Ferrovie dello Stato in futuro per tutelare la propria attività negoziale con i fornitori e se e quando intenda finalmente applicare, con il rigore che la delicatezza dell'esercizio ferroviario e la tutela della incolumità degli utenti del servizio impongono, le «norme per l'iscrizione all'albo dei fornitori dell'Ente Ferrovie dello Stato» allegate alla delibera n. 193/AS del 19 luglio 1989 e, in particolare, gli articoli 10 (sospensione) e 11 (cancellazione).

(4-09617)

CÒ. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che nel 1992 il Parlamento italiano approvò la legge n. 169 del 5 febbraio 1992, che disciplina in modo specifico il comparto delle denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva;

che nel novembre 1993 fu emanato dall'allora Ministero delle risorse agricole il regolamento di attuazione della predetta legge (decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573);

che l'articolo 21 del citato decreto prevede l'istituzione e la composizione delle commissioni di degustazione da costituirsi presso le camere di commercio;

che la legge n. 196 prevede l'istituzione, per decreto ministeriale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della citata legge nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'albo nazionale degli assaggiatori;

che l'articolo 2 del decreto istitutivo dell'albo elenca i requisiti per potersi iscrivere; il requisito minimo previsto è il possesso del diploma di scuola media inferiore e l'aver partecipato ad un corso di specializzazione in degustazione di oli organizzato da associazioni del com-

parto o enti nazionali ed internazionali, ricevendo il relativo diploma o attestato, secondo i criteri stabiliti nell'allegato XII al regolamento CEE 2568/91;

che il decreto ministeriale del 23 giugno 1992 fu impugnato dal collegio nazionale degli agrotecnici ed il TAR del Lazio accoglieva il ricorso e cancellava la possibilità di iscrizione all'albo degli assaggiatori per tutti coloro i quali non sono in possesso dei titoli di studio previsti nel decreto ministeriale stesso (praticamente sono stati esclusi un buon 80 per cento degli assaggiatori già iscritti negli albi presenti presso le camere di commercio italiane);

che il tutto è stato ratificato con l'emanazione da parte del ministro *pro tempore* Lucchetti del decreto ministeriale 14 maggio 1996;

che a livello di commissione ministeriale che segue tutto il comparto DOC-DOP olio di oliva, con la consapevolezza che il perdurare di tale iniquità ha innescato ed innescerà ulteriori molteplici ricorsi da parte dei soggetti esclusi, si stava lavorando, ma molto lentamente, per la predisposizione di un nuovo decreto ministeriale che dovrebbe riprendere i contenuti del decreto del 23 giugno 1992, cancellando la parola «albo», ritenuta troppo limitativa secondo il dettato del codice civile, per sostituirla con la parola «elenco», nella convinzione che le capacità di discernimento delle qualità organolettiche di un prodotto alimentare, l'olio di oliva in questo caso, non si apprendono dai libri di testo, bensì, previa preparazione di base, dalla pratica quotidiana dell'assaggio e da una basilare predisposizione genetica,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno emanare in tempi brevi il nuovo decreto per sanare l'incresciosa situazione venutasi a creare nel comparto oleario.

(4-09618)

VEDOVATO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, integrata dal decreto-legge 24 ottobre 1995, n. 446, riguarda la vendita degli alloggi di edilizia popolare fra i quali quelli costruiti con legge n. 137 del 1952 per i profughi, di competenza della direzione centrale del demanio del Ministero delle finanze;

che risulta che l'applicazione di detta legge, per quanto riguarda i profughi istriani, dalmati ed altri, trova tarda, scarsa e non corretta applicazione da parte degli organi preposti alla vendita;

che questi organi dipendenti dal Ministero delle finanze, compartimento del territorio-demanio e, per suo tramite, a seguito di convenzione, i gestori delle agenzie territoriali per la casa ex IACP stanno provocando una situazione di conflittualità giudiziale in forte crescita;

che vi sono assegnatari che si vedono esclusi dall'acquisto per la mancanza della qualifica di profugo, pur avendo soggiornato in campi profughi e avuto in assegnazione l'alloggio in quanto tali, altri – e sono i più numerosi – per il diniego da parte delle ATC al subentro ereditario;

che la legge n. 560 del 1993 fissa la data entro la quale presentare la domanda solo per i profughi e precisamente il 15 gennaio 1995, termine successivamente prorogato al 6 febbraio 1997;

che vi sono numerosi casi di assegnatari che hanno presentato domanda in tempo utile e sono successivamente deceduti ed i cui legittimi eredi si vedono negata la possibilità di subentro ereditario;

che il fatto che gli uffici preposti alla vendita non tengano conto della data di presentazione della domanda, facendo ricadere sugli interessati i propri ritardi burocratici, vanifica la volontà del legislatore,

si chiede di conoscere se non si ritenga di impartire le opportune disposizioni per garantire uniformità di comportamento da parte degli enti preposti alla vendita sull'intero territorio nazionale evitando inaccettabili disparità di trattamento e, in particolare, di richiamare gli uffici al rispetto dello spirito della legge ribadendo a chiare lettere che corre l'obbligo per l'amministrazione di decidere sulla domanda stessa in base alla legge vigente alla data della sua presentazione, non potendosi imputare agli interessati il ritardo nell'esame della domanda medesima.

(4-09619)

PIERONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la giunta municipale di Pavia, in data 2 febbraio 1998, con la deliberazione n. 57, ha approvato il progetto definitivo per il completamento della tangenziale di Pavia con il tratto detto «tangenziale nord» modificando sostanzialmente il precedente progetto di massima approvato dalla giunta regionale con deliberazione 15 giugno 1993, n. 37659;

che il tratto in questione dovrebbe attraversare il parco storico della Vernavola, area di particolare importanza ambientale anche sotto il profilo naturalistico (in quanto area protetta);

che l'area in questione è altresì compresa dal 1986 nel perimetro dell'istituendo parco Visconteo delimitato dalla giunta regionale ai fini della redazione di un apposito piano paesistico in un'area naturale da considerare protetta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

che il comune di Pavia, nel fare proprio il progetto di massima e il tracciato a suo tempo predisposti dall'ANAS, ha ommesso di avviare la procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) prescritta dall'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

che tale omissione non ha consentito di stabilire quale sarebbe stato il tracciato migliore e, in seconda battuta, quale tipo di realizzazione avrebbe limitato il danno ambientale e paesistico salvaguardando l'integrità del parco medesimo;

che la soluzione prescelta di un passaggio in semitrincea con zone coperte per gli attraversamenti biologici potrebbe creare notevoli danni determinando un'interruzione della falda freatica,

si chiede di sapere quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo ai fini di acquisire la necessaria valutazione di impatto ambientale.

(4-09620)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro delle comunicazioni.* –

Premesso:

che la frazione di Parone del comune di Varallo Sesia (Vercelli) ha ricevuto regolarmente i segnali televisivi delle tre reti RAI, dei canali Mediaset e di altre emittenti fino al mese di ottobre 1996; successivamente, per improvvisi lavori eseguiti dalla ditta Andreis di Varallo Sesia, gli abitanti della frazione (90, in periodi turistici 200) non hanno più potuto vedere i canali di Mediaset e altre TV private;

che in data 23 maggio 1997 il consiglio circoscrizionale e l'Unione Paronese hanno inviato una petizione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a Mediaset e al prefetto di Vercelli per ottenere la restituzione del servizio;

che in data 29 maggio 1997 la ditta Andreis, proprietaria del ripetitore, ha comunicato all'Unione Paronese le ragioni del disservizio, precisando che la stessa ditta Andreis avrebbe provveduto a trasferire il traliccio in una nuova postazione, situata nella limitrofa zona Piaccio e che le emittenti avrebbero provveduto ad occupare la nuova postazione con propri ripetitori dopo le necessarie autorizzazioni del Circostel (Escopost) di Torino;

che a seguito delle lamentele degli abitanti di Parone, anche la prefettura di Vercelli ha interessato del problema «ricezione Mediaset» il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni chiedendo spiegazioni (lettera protocollo n. 1482.27.5 GAB del 28 maggio 1997);

che successivamente, in data 17 settembre 1997, la ditta Andreis ha confermato ad Unione Paronese, Mediaset, prefetto di Vercelli e Ministero delle poste la qualità scadente e quasi nulla della ricezione di Canale 5 UHF 48, Rete 4 UHF 58, Italia 1 UHF 53 su tutta la superficie della frazione di Parone, nonostante la nuova collocazione del ripetitore in zona Piaccio;

che la nuova postazione di Piaccio risulta inadeguata a consentire regolari trasmissioni del segnale, tanto che è stato suggerito dalla ditta Andreis di collocare i ripetitori della società RTI nella postazione di Monte Quarone, in sito adiacente ai ripetitori RAI, lasciando alla società RTI la responsabilità per il ripristino della diffusione dei segnali sulla zona di Parone;

che, dopo un sopralluogo effettuato in data 15 settembre 1997, lo stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha confermato con nota Mincom TO/3/1/2/06706 del 31 ottobre 1997 i problemi già noti della postazione di Piaccio (qualità scadente e quasi nulla della ricezione di Canale 5, Rete 4, Italia 1 su tutta la superficie della frazione di Parone; presenza di fattori ambientali che impediscono la propagazione dei segnali delle emittenti Mediaset sulla frazione, nonostante la nuova collocazione del ripetitore) ribadendo nel complesso

le difficoltà note e suggerendo che i segnali vengano irradiati dalla postazione di Parone;

che il netto peggioramento nella ricezione dei canali Mediaset dovrebbe quindi trovare urgenti soluzioni alternative, la principale tra le quali potrebbe essere l'irradiazione dei segnali Mediaset dalla postazione di Monte Quarone - Varallo Sesia in sostituzione della postazione Sacro Monte-Varallo Sesia, insufficiente a servire Parone;

che lo scrivente ha richiesto chiarimenti sulla questione alla Direzione reti di elettronica industriale spa, società responsabile per le reti Mediaset;

che il direttore Reti di elettronica industriale spa ha comunicato allo scrivente in data 26 gennaio 1998 che l'autorizzazione necessaria al trasferimento in località Monte Quarone dei ripetitori RTI (Canale 5, Italia 1 e Rete 4), oggi siti in località Sacro Monte-Varallo Sesia, è stata richiesta al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato territoriale Piemonte e Val d'Aosta, competente per territorio, già dal 10 marzo 1997;

che, nonostante ripetuti solleciti, non vi è stato alcun riscontro da parte dell'organo centrale del Ministero, cui compete il rilascio del nulla osta preventivo al quale è subordinato il provvedimento autorizzatorio, che verrà poi emesso dall'ispettorato regionale;

che dall'ultima comunicazione pervenuta alla RTI dall'ispettorato di Torino (protocollo Mincom-Tp/3/I/2/06706 del 9 dicembre 1997) risulta che l'ispettorato ha inviato al Ministero delle comunicazioni - DGCA Divisione 6 - richiesta di nulla osta di cui sopra per autorizzare la società RTI a trasferire i propri impianti dalla posizione di Sacro Monte-Varallo Sesia a quella di Monte Quarone-Varallo Sesia, con parere favorevole al trasferimento;

che anche il prefetto di Vercelli ha confermato, con nota scritta allo scrivente (protocollo n. 3200.27-5 (1) GAB del 10 dicembre 1997) di avere sollecitato gli enti interessati a «trovare una soluzione definitiva intesa al miglioramento della ricezione dei segnali televisivi» in questione),

l'interrogante chiede di sapere quale sia alla data odierna l'avanzamento della richiesta di trasferimento in località Monte Quarone dei ripetitori, considerato il parere tecnico favorevole dell'ispettorato, oltretutto in presenza di ingiunzione di sfratto dei ripetitori siti in località Sacro Monte di Varallo Sesia, presentata dal comune di Varallo Sesia alla società RTI, e pertanto dell'urgenza di realizzare al più presto le opere necessarie.

(4-09621)

SELLA DI MONTELUCE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che numerosi *computer* potrebbero incontrare inconvenienti critici nel passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1° gennaio 2000 in quanto composti da *hardware* e *software* non in grado di gestire le date del nuovo secolo;

che il problema e i rischi che esso comporta sono affrontati da diverso tempo dalla stampa e dalle riviste specializzate del settore;

che l'*hardware* può contenere elementi obsoleti: microprocessori, orologi interni o altri componenti delle apparecchiature, in grado di portare al possibile «blocco» della macchina nel nuovo millennio;

che i pacchetti *software* possono contenere istruzioni codificate non in grado di consentire il riconoscimento delle date del nuovo millennio;

che i prodotti *hardware* e *software* oggi sul mercato non possiedono una garanzia di «compatibilità-2000» e quindi il singolo consumatore non è garantito dal mancato funzionamento di queste macchine;

che tuttavia produttori e rivenditori di *computer* assicurano in modo generico gli acquirenti di *hardware* e *software* sul loro funzionamento oltre il 1999;

che il problema richiede un intervento attivo da parte del Ministro dell'industria a protezione e tutela dei consumatori,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano e il Ministro dell'industria in particolare stiano adottando o intendano adottare per proteggere e tutelare gli acquirenti di *hardware* e *software* in relazione al problema evidenziato.

(4-09622)

DI ORIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che esiste il problema relativo alla soppressione delle sezioni distaccate presso le preture circondariali e la conseguente istituzione di sezioni distaccate dei tribunali in attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di I grado);

che il comprensorio dell'Alto Sangro, già riconosciuto quale quarto polo in ambito provinciale, si identifica, data la peculiarità del suo territorio, a cavallo tra Abruzzo e Molise ed all'incontro di tre province (L'Aquila, Chieti ed Isernia) come area integrata sub-regionale con polarità urbana principale in Castel di Sangro;

che nel Documento programmatico, presentato ai sensi della legge regionale n. 92/94, al momento della sua elezione, la giunta esecutiva della Comunità montana si impegnava a sostenere «tutte le iniziative tendenti a ricomprendere nell'ambito del territorio comunitario le strutture direzionali di uffici statali, regionali e provinciali», nello spirito della legge n. 97/94, «Nuove norme sulle zone montane», (articolo 22, compreso il caso specifico in premessa);

considerato:

che il territorio dell'Alto Sangro rappresenta uno dei più importanti centri turistici montani dell'Italia centro-meridionale;

che la presenza nel territorio dell'Alto Sangro dell'attuale sezione distaccata della pretura di Castel di Sangro va ad affiancarsi all'insieme dei servizi e delle strutture comprensoriali presenti nello stesso territorio (ASL, uffici finanziari, distretto scolastico, compagnia dei carabinieri, UTA, ufficio circoscrizionale del lavoro, Vigili del fuoco, polizia

stradale, eccetera) che, unitamente alla grande capacità di iniziativa delle popolazioni, ne hanno arrestato il degrado e ne stanno rappresentando un esemplare sviluppo;

rilevato:

che la soppressione dell'attuale sezione distaccata comporterebbe notevoli ed ulteriori sacrifici per le popolazioni dell'Alto Sangro e dell'intero comprensorio, per un servizio quale la pretura che sarebbe erogato a notevoli distanze (circa 70 chilometri da Opi e Pescasseroli) tra strade di montagna e senza collegamenti mediante servizi pubblici;

che la soppressione dell'attuale sezione distaccata della pretura potrebbe comportare uno smembramento della zona omogenea dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia, riconosciuta già tale dalla regione Abruzzo come zona omogenea in tutti i suoi provvedimenti;

che il territorio della sezione distaccata di Castel di Sangro comprende la più alta concentrazione di località turistiche e la maggior parte dei territori protetti dell'intera area regionale montana (Parco nazionale d'Abruzzo e Parco nazionale della Maiella) con tutto ciò che questo comporta, sia in ordine alla tutela dell'ambiente che all'infiltrazione della criminalità organizzata, anche in considerazione della vicinanza con il territorio campano,

si chiede di sapere se non si ritenga che, in coerenza con quanto premesso, sia possibile mantenere l'attuale presidio giudiziario nel comune di Castel di Sangro.

(4-09623)

FLORINO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in virtù della legge n. 219 del 1981 veniva ampliata e potenziata, a Napoli, la via Gavitello perchè riconosciuta dalla Protezione civile come unica via di evacuazione per i circa 40.000 abitanti dei comuni di Bacoli e Monte di Procida, dato che detta strada, pianeggiante, attraversa il territorio del Lago di Fusaro tagliando semplicemente una pineta;

che la via Gavitello è attraversata dal passaggio a livello della SEPSA che vuole abolirne la guardiania;

che la SEPSA sta realizzando, oggi, un progetto obsoleto del 1984 approvato in base alla legge n. 887 del 1984 che recita testualmente: «per il rilancio turistico culturale delle aree colpite dal bradisismo...». Non si tratta, invece, di un progetto intermodale, non avendo l'utenza necessaria a giustificarne i lavori e avendo una frequenza delle corse di venti minuti;

che in questi anni le zone interessate dal raddoppio hanno subito un forte incremento di popolazione, modificandosi così l'assetto del territorio e delle sue esigenze;

che la SEPSA, azienda che vanta l'esclusiva per quanto riguarda la percorrenza su gomma nei Campi Flegrei, si è arrogata il diritto (proprio in questo periodo in cui i treni, causa lavori in corso, sono soggetti a ritardi) di diminuire le corse giornaliere dei pullman, aumentandone i costi ordinari di abbonamento;

che la via Gavitello non è percorsa da alcun mezzo pubblico; gli abitanti devono servirsi della sola linea Miseno-Cuma passante per via Fusaro, ogni due ore;

che la suddetta strada è l'unica a servire migliaia di abitanti nelle frazioni di Cuma e Fusaro;

che con l'interclusione del passaggio a livello del Gavitello gli abitanti, per raggiungere la fermata del pullman, dovranno percorrere 6 chilometri di strada desolata;

che sulla strada provvisoria alternativa, i cui lavori avrebbero dovuto essere iniziati nel marzo 1997, gli stessi hanno avuto inizio, invece, solo il 1° ottobre 1997 con l'impiego di due soli operai, che in 14 giorni hanno operato su un tratto di appena 1,5 chilometri;

che la chiusura del Gavitello taglia nettamente in due il comune di Bacoli;

che detta via è l'unica strada riconosciuta dalla Protezione civile come via di emergenza, per i comuni di Bacoli e Monte di Procida, in caso di eventi sismici,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano diretta conoscenza dell'enorme disagio e del disordine pubblico che detti lavori stanno causando;

se non ritengano di dover adottare iniziative urgenti volte al ripristino della via del Gavitello, al fine di evitare ulteriori danni alle popolazioni che ivi risiedono.

(4-09624)

TURINI, MACERATINI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 12 aprile 1996 del Ministero dell'industria ha autorizzato la Società Ambiente spa (Eni) ad iniziare il periodo di sperimentazione di 18 mesi nell'impianto di cogenerazione del Casone di Scarlino (Grosseto);

che tale periodo si è concluso o sta per concludersi;

che in tale impianto potranno essere bruciati combustibili vari;

che tutti i combustibili dell'impianto sono da catalogarsi come rifiuti, dopo le varie sentenze della Corte di giustizia europea che hanno negato l'esistenza della categoria dei residui di cui a una serie di decreti-legge emessi dal legislatore italiano e protrattisi dal 1991 al 1996, decreti mai convertiti in legge ma i cui effetti sono stati incongruamente salvati da un provvedimento legislativo anteriore al cosiddetto decreto Ronchi, come quello ultimo del 25 giugno 1997;

che i combustibili contrassegnati, nel parere favorevole di codesto Ministero, dai nn. 2, 4, 5, 7, 14, sono considerati rifiuti pericolosi dalla direttiva 91/689/CEE ed ora anche dagli allegati al decreto Ronchi;

che al momento dell'emissione del parere di codesto Ministero e dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di Scarlino da parte del Ministero dell'industria (12 aprile 1996) non era ancora in vigore il decreto Ronchi;

che nessun provvedimento di alcun ente pubblico, nel procedimento amministrativo di autorizzazione per l'impianto di cui si tratta, ha mai applicato la direttiva CEE del 16 dicembre 1994, n. 67 – incenerimento dei rifiuti pericolosi – pubblicata sulla serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 marzo 1995, mentre le norme del decreto Ronchi non sono state prese in considerazione perchè non ancora entrate in vigore al momento dell'emissione dell'autorizzazione;

che, terminata la fase di sperimentazione, l'impianto inizierà la sua fase di piena attività in palese e grave contrasto con le direttive comunitarie e con la legge che attualmente disciplina la gestione dei rifiuti in Italia, mentre per iniziare la nuova fase si presume sia necessario un qualche provvedimento amministrativo che sarebbe illegittimo sia per la normativa comunitaria che per quella italiana, perchè emanato nella vigenza del più volte ricordato decreto Ronchi;

che il sottosegretario Carpi, in risposta all'interrogazione 3-00588 presentata dallo scrivente, dichiarava che l'autorizzazione al funzionamento dell'impianto «viene rilasciata dal Ministero dell'industria, previo parere dei Ministeri dell'ambiente e della sanità» e che appare del tutto evidente come le eventuali responsabilità in ordine a danni ambientali ed alla salute delle popolazioni residenti ricadano su questi Dicasteri;

che lo stesso Sottosegretario ammetteva che «tuttavia, tenendo conto sia dei problemi d'inquinamento che potrebbero eventualmente derivare da tale produzione, sia dei consistenti e specifici interessi economici presenti in un'area a prevalente vocazione turistica come quella del Golfo di Follonica, si prospetta l'opportunità di verificare più attentamente gli effetti dell'attività in questione,

si chiede di sapere:

quali atti si intenda comunque intraprendere per evitare che un impianto che brucia rifiuti pericolosi venga autorizzato all'esercizio ordinario come una normale centrale di produzione di energia elettrica, in palese e grave contrasto con la disciplina comunitaria ed italiana sui rifiuti;

come si ritenga possibile che, in vista dell'autorizzazione definitiva al funzionamento dell'impianto, non si tenga conto delle norme legislative previste dallo stesso decreto Ronchi.

(4-09625)

BONATESTA, BEVILACQUA, MARRI, PACE, MONTELEONE.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* –
Premesso:

che il quotidiano «L'Indipendente», nell'edizione dell'11 febbraio 1998, in un servizio a pagina 5, a proposito della liberazione dell'industriale bresciano Giuseppe Soffiantini, riporta una pesantissima dichiarazione del procuratore generale della Repubblica di Cagliari, dottor Francesco Pintus, che, tra l'altro, dopo aver sottolineato come la liberazione dell'ostaggio in questione non possa assolutamente essere considerata una vittoria dello Stato, fa accuse gravi anche per quanto

concerne il pagamento del riscatto, in relazione alla legge sul blocco dei beni e sulla gestione dei permessi ai detenuti;

che le accuse più pesanti il dottor Pintus le rivolge al dottor Alessandro Margara, già presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, responsabile della latitanza di Giovanni Farina, il bandito sardo ricercato perchè ritenuto organizzatore, esecutore e responsabile in ogni caso del «sequestro Soffiantini»;

che il suddetto dottor Margara sarebbe stato promosso dal Ministro di grazia e giustizia Flick, con il beneplacido del Presidente del Consiglio Prodi, a capo di tutte le carceri d'Italia quale direttore generale del Dipartimento affari penitenziari, vale a dire colui che sovrintende a tutte le carceri italiane;

che in difesa del dottor Margara, giustamente ritenuto responsabile dell'evasione del bandito sardo Giuseppe Farina, è prontamente intervenuta un'autorevole rappresentante di Rifondazione Comunista a dimostrazione del «taglio politico» che la vicenda sta assumendo e che forse ha sempre avuto sin dalle prime ore successive alla liberazione di Giuseppe Soffiantini, stanti le autocelebrazioni di cui si è fatto protagonista lo stesso Ministro dell'interno, onorevole Giorgio Napolitano, convinto che la liberazione dell'industriale bresciano, nonostante i modi e le condizioni in cui si è perfezionata, sia da considerarsi «...un successo per lo Stato», avendo salvato la vita dell'ostaggio;

che il ministro Napolitano, evidentemente ed emotivamente frastornato per l'euforia di un evento fortunato, determinatosi senza reali meriti da parte sua, non è in grado di ricordare che la vita di Giuseppe Soffiantini quanto meno è stata «barattata» con la vita di un umile servitore della patria, l'ispettore del NOCS Samuele Donatoni, ucciso dai sequestratori nel tentativo di liberare l'ostaggio;

che dell'ispettore Donatoni nessuno più parla facendo passare, di fatto, in secondo piano anche il sacrificio della sua vita, dedicata ad uno Stato che, almeno in quella occasione, è stato sicuramente perdente;

che, a tutt'oggi, non è dato di sapere in che modo i familiari del suddetto ispettore siano stati messi in condizione, dallo Stato, di far fronte alla drammatica situazione venutasi a determinare a seguito della morte del Donatoni stesso;

che la stragrande maggioranza degli italiani è convinta che non di vittoria dello Stato si sia trattato nella conclusione del sequestro Soffiantini ma dell'ennesima capitolazione di fronte ad una criminalità sempre più ideologizzata cui una dirigenza istituzionale non riesce a dare risposte concrete, nell'interesse del singolo individuo e della collettività;

che inutili, pertanto, sono gli ostentati trionfalismi ai quali capita di assistere troppo frequentemente,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo non ritenga di dover assumere atteggiamenti più responsabili di fronte all'opinione pubblica, valutando in modo sereno e obiettivo i fatti accaduti;

se, alla luce di queste valutazioni serene ed obiettive, non vi siano da riscontrare e denunciare gravi responsabilità, morali e politiche, nel «non operato» dello stesso presidente del Consiglio

Prodi, del ministro di grazia e giustizia Flick e del ministro dell'interno Napolitano;

se tra un'autocelebrazione ed un'altra non si ritenga di dover trovare il tempo per aprire una commissione d'inchiesta che valuti il comportamento del dottor Margara per stabilirne eventuali responsabilità all'epoca della concessione del regime di semilibertà al bandito sardo Giuseppe Farina;

se, nell'attesa dei risultati della succitata inchiesta, non si ritenga di dover rimuovere il dottor Margara dall'incarico che ricopre a seguito di una «posizione» che suona come insulto alla famiglia Soffiantini, alla conoscenza di quanti hanno partecipato con sincera apprensione alle varie fasi del sequestro, alla intelligenza di quanti non vedono nella «linea morbida del perdono» la strada per venir fuori dalla logica criminale dei sequestri di persona, alla morte dell'ispettore Donatoni;

se, tra un'euforia e l'altra, non si ritenga opportuno trovare il tempo per studiare una strategia in grado di dare una risposta vincente e rapida anche al rapimento della signora Alessandra Sigarella Vavassori per la quale si dice essere stato richiesto un riscatto di 50 miliardi;

se, infine, non si ritenga di dover rivedere la legge sui sequestri, sia per quanto concerne la confisca dei beni dei sequestrati, sia per quanto concerne il risarcimento dovuto ai familiari dei rappresentanti delle forze dell'ordine deceduti in operazioni legate direttamente e indirettamente alla liberazione degli ostaggi.

(4-09626)

CIONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che il quadruplicamento della Firenze-Empoli-Pisa è l'asse portante dello sviluppo ferroviario toscano e che la realizzazione dell'opera è funzionale al completamento del nodo fiorentino dell'alta velocità, senza il quale l'intero progetto di collegamenti veloci rischia di subire dei ritardi;

considerato:

che i lavori previsti per il quadruplicamento della linea sono stati affidati dalle Ferrovie al consorzio Firem e comportano la realizzazione della galleria di Santa Lucia, in località Lastra a Signa (Firenze), e del viadotto a Peretola per unire la nuova galleria al resto della linea ferroviaria;

che le opere sono state date in «concessione» nel 1984 alla ditta Cogei di Catania, per un costo complessivo di 106 miliardi per la realizzazione del tunnel e di altre decine di miliardi per il viadotto;

che in un capitolato successivo, del 1997, con un atto modificatorio la Cogei ha richiesto e ottenuto un aumento dei fondi per la realizzazione dei lavori della galleria di altri 32 miliardi;

ricordato:

che fino ad oggi le Ferrovie hanno corrisposto, quale indennizzo per lo stato di avanzamento dei lavori, 106 miliardi per la galleria, 6 miliardi per interventi straordinari, 17 miliardi per il piazzale delle

nuove officine ferroviarie fiorentine e 28 miliardi per il viadotto, per un totale di 157 miliardi;

che il cantiere è chiuso dall'8 settembre del 1997, ma già dal 1995 ci sono stati enormi problemi e i lavori sono proseguiti a singhiozzo;

che da pochi giorni anche il direttore del cantiere, ultima rappresentanza della Cogei *in loco*, ha abbandonato il suo incarico;

sottolineato:

che le opere realizzate fino ad ora, in 14 anni di lavori, sono assolutamente parziali e che non superano il 50 per cento di quanto previsto;

che il tunnel di Santa Lucia dovrebbe essere formato da due fori nella montagna: per la prima galleria, circa 3,6 chilometri, i lavori sono iniziati da entrambe le parti del monte e il buco eseguito fino ad ora è di circa 2,6 chilometri e manca ancora un chilometro; per la seconda galleria, invece, il foro è stato avviato solo da un lato e manca completamente la seconda uscita; per quanto riguarda il viadotto di Peretola sono stati collocati solo i piloni, manca tutto il tratto aereo;

considerato inoltre:

che secondo quanto sostiene lo stesso direttore del cantiere di Santa Lucia per completare l'opera non saranno sufficienti neppure i 32 miliardi stanziati lo scorso anno e che, invece, saranno necessari per le uscite e i collegamenti ulteriori 36 miliardi;

che il costo della sola galleria salirebbe così dai 106 miliardi iniziali a 174 miliardi;

che ad oggi le Ferrovie hanno sborsato più del 50 per cento dei costi dell'opera senza che siano state realizzate le opere corrispondenti;

che dietro le quinte di questo appalto si scopre la famiglia Rendo di Catania (Luigi Rendo è il presidente della Cogei);

che i fratelli Rendo sono stati inquisiti in numerosi procedimenti penali, come dimostrano gli atti depositati alla Commissione antimafia, e che Luigi Rendo è stato recentemente arrestato dal *pool* di Milano in relazione alla realizzazione delle officine Fiorenza del capoluogo lombardo;

che in passato nel cantiere Firem sono state rilevate numerose irregolarità, sia in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza del luogo di lavoro sia in relazione alle retribuzioni dei lavoratori e al pagamento della cassa edile;

che sono stati presentati dalla Fillea-CGIL fiorentina tre esposti alla magistratura su questo cantiere e che da novembre 1997 i dipendenti della ditta non ricevono lo stipendio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di istituire una commissione d'inchiesta mista, Ministero-regione Toscana, per far luce su questo appalto verificando, attraverso una perizia tecnica, se le opere eseguite corrispondano ai progetti presentati sia in termini di qualità sia in termini di quantità e se il materiale effettivamente

utilizzato per la realizzazione sia conforme a quello che è stato dichiarato e a quanto fatturato dalla ditta appaltatrice alle Ferrovie; se non si intenda istituire immediatamente un tavolo di confronto tra Governo, regione Toscana ed enti locali per definire il percorso più celere per riavviare i lavori per il quadruplicamento della Firenze-Empoli-Pisa.

(4-09627)

NAPOLI Bruno, NAVA, CIRAMI, FAUSTI, CALLEGARO, MINARDO, BRIENZA, TAROLLI, DE SANTIS. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che il consiglio regionale della Calabria ha impegnato tre sedute per discutere il problema della Carime, ex Carical spa;

che nel corso del dibattito sono emerse forti perplessità circa la valutazione patrimoniale della Carical al momento della trasformazione in spa che avrebbe favorito enormemente l'acquisto delle azioni da parte della Cariplo;

che esiste una stima del patrimonio della Carical, precedente di poco la trasformazione in spa, che indica il valore della Carical sul mercato «triplo» rispetto a quello della Caripuglia, allora stimato intorno ai 250 miliardi;

che restano ambigui e comunque poco trasparenti i vari passaggi procedurali per la trasformazione della Carical in spa, atteso che il contestuale aumento di capitale, inizialmente indicato in 300 miliardi, si è progressivamente risolto inspiegabilmente in 160 miliardi;

che per indurre il consiglio di amministrazione della Carical di allora a deliberare la trasformazione in spa vennero comunicati pronunciamenti favorevoli da parte dei enti che, invece, non ebbero mai a pronunciarsi sull'argomento;

che i meccanismi innescati dalla sottostima del patrimonio della Carical unitamente al ridimensionamento dell'aumento di capitale da 300 a 160 miliardi, interamente sottoscritto dalla Cariplo, ha portato all'estromissione della Carical dal pacchetto di controllo, con azzerramento dei patti parasociali e conseguente perdita di ogni influenza decisionale;

che i sindacati aziendali stanno conducendo da tempo una vigorosa azione nei riguardi della Carical con pesantissime accuse nei suoi confronti condensate in una lettera indirizzata a tutti i consiglieri regionali, con la quale si sollecita la regione Calabria a promuovere un'intervento dei propri componenti in seno alla Fondazione Carical al fine di verificare i criteri valutativi adottati in passato dal *management* della banca;

che il consigliere provinciale di Cosenza, Salvatore Servino, nel corso del dibattito in aula sul credito in Calabria, ha fortemente censurato i rappresentanti della Fondazione in occasione della cessione delle quote societarie;

che il dibattito ha evidenziato un comportamento sospetto del consorzio delle banche comprendenti la Carical circa la corretta gestione del contratto di tesoreria;

che in seguito ad ipotesi di reato emerse nel corso del dibattito del consiglio regionale il presidente ha ritenuto opportuno rimettere alla procura della Repubblica competente copia degli atti della seduta, compresi gli interventi sostenuti dai consiglieri;

che il presidente ed il direttore generale della Carime, professor Claudio Demattè e Beniamino Anselmi, hanno scritto a tutti i consiglieri regionali una lettera dalla quale chiaramente traspare una forte intimidazione nei riguardi degli stessi fino al punto di minacciare un'eventuale azione risarcitoria;

che tale lettera costituisce un'insopportabile censura all'azione istituzionale della regione ed ai diritti di ciascun consigliere legittimamente esercitati nel corso del dibattito;

che per salvaguardare tale azione e le prerogative dei consiglieri regionali, nonchè per accertare se il contenuto delle lettere indirizzate agli stessi assuma il carattere di una minaccia penalmente rilevante, la giunta regionale ha affidato incarico ad un legale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza, far effettuare verifiche e controlli, eventualmente anche da parte del Sicet, circa la complessiva gestione dell'istituto bancario e soprattutto alla luce del provocatorio atteggiamento tenuto dal presidente e dal direttore generale della Carime nei riguardi delle istituzioni calabresi e se non ritengano che gli stessi debbano essere rimossi dai loro rispettivi incarichi al fine di ridare serenità e prestigio ad una banca fortemente radicata da più lustri nella società calabrese.

(4-09628)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che vari organi di stampa hanno dato notizia di una poco chiara frequentazione tra il senatore Giorgianni, sottosegretario per l'interno, e tale Domenico Mollica, imprenditore, ritenuto dai carabinieri in contatto o, comunque, sotto la tutela delle cosche mafiose del Messinese;

che, secondo il «Corriere della Sera» (pagina 15 dell'edizione di oggi, 12 febbraio 1998), che attribuisce le dichiarazioni al senatore Pettinato, «un'inchiesta giudiziaria su Mollica... riguardante l'appalto della farmacia del Policlinico..., sarebbe stata tenuta nei cassetti del pool di Messina, quando Giorgianni ne era coordinatore»;

che, sempre secondo quanto pubblicato dallo stesso quotidiano, «il procuratore generale di Messina, Antonio Bellitto... ha sostanzialmente confermato che l'indagine è stata insabbiata»;

che il vicepresidente della Commissione antimafia, onorevole Vendola, in una interrogazione, ha indicato precisi episodi che, se veri, sarebbero di estrema gravità (si veda «La Sicilia», pagina 3, edizione del 12 febbraio 1998),

l'interrogante chiede di conoscere:
se tali fatti fossero già noti al Governo;
se rispondano al vero;
se la posizione del senatore Giorgianni si ritenga ancora compatibile con il delicato incarico di Sottosegretario per l'interno.

(4-09629)

MACERATINI. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'entrata in vigore della legge n. 803 del 21 ottobre 1975, articolo 93, ha introdotto la modifica della durata delle concessioni per le successivamente abrogate tumulazioni delle vittime civili di guerra, da «perenne» (così come veniva assentita dai comuni) a «99 anni»;

che la stessa legge consentiva ai comuni per intervenute nuove esigenze, di imporre ai concessionari la estumulazione anticipata, dopo 50 anni di sepoltura;

che, risultando già decorso un cinquantennio dalla fine dell'ultimo conflitto bellico, da più parti si affaccia il timore di improvvise determinazioni comunali, destinate a disperdere in fosse comuni i resti mortali di cittadini che la nostra storia e la civile pietà dei vivi hanno fatto assurgere a simboli di amore e sacrificio per la Patria e a testimonianza dei valori perenni che devono animare un popolo;

che altresì odiosa risulterebbe la diversità di trattamento tra le vittime «militari» e quelle «civili», attesa la comune origine bellica del comune sacrificio della vita;

che, di contro, sarebbe auspicabile un'azione dello Stato tendente ad erigere appositi luoghi consacrati alla memoria delle vittime della guerra, in grado di accogliere le loro spoglie mortali oltre che per doveroso atto di cristiana e comunitaria pietà, anche per consentire ad ogni animo sensibile e riconoscente (o, ancor meglio, per inculcare tali sentimenti nell'animo delle nuove generazioni) di portare un fiore sulla loro tomba,

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda impartire disposizioni per evitare i rischi paventati e dare esito alle attese innanzi ricordate (rappresentate da cittadini, con apposite petizioni al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati), anche a perenne monito per ogni forma di barbarie e a conferma della condivisa volontà di pace e coesistenza pacifica dei popoli.

(4-09630)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Tenendo presente il contenuto delle mozioni approvate il 10 dicembre 1997 a larghissima maggioranza in sede di Commissione affari esteri alla Camera in materia di relazioni bilaterali e multilaterali con la Turchia e di iniziative politiche e umanitarie per la fine della guerra in corso nonchè per la tutela della popolazione curda e la promozione dei suoi diritti umani e nazionali;

considerati gli impegni risultanti dal recente dibattito congiunto sulla stessa materia in sede di Commissioni congiunte affari esteri ed affari costituzionali e fatti propri in quella sede, a nome dell'intero Governo, dai Ministri dell'interno e degli affari esteri,

si chiede di sapere:

quali passi siano stati compiuti e si intenda compiere da parte dell'Italia in sede europea ed ONU in vista di una Conferenza internazionale per una soluzione politica e pacifica della questione curda, sia in Turchia sia nel più vasto quadro mediorientale, e perchè la questione non sia stata già sollevata in occasione dei recenti vertici europei di Bruxelles e Birmingham;

se il Governo condivida l'asserzione della Presidenza di turno inglese, enunciata in occasione dei vertici europei citati, che «è nell'interesse nazionale (dei paesi membri dell'Unione europea) limitare al massimo l'approdo di profughi curdi alle frontiere europee»;

se il Governo italiano non ritenga di porre il problema di una presenza di rappresentanti del popolo curdo, ed in particolare del suo Parlamento in esilio, in occasione dell'imminente Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti umani a Ginevra;

in base a quali considerazioni, a fronte del perdurare e dell'intensificarsi dello stato di emergenza, della repressione in Turchia e dell'invasione militare turca del Kurdistan iracheno, il Governo italiano abbia dato il suo assenso al rifinanziamento europeo dei progetti di cooperazione proposti dal Governo turco, senza vincolarli ad alcuna misura di apertura di spazi democratici e anzi dando credito alla finalizzazione di tali progetti allo sviluppo e ai diritti umani, proprio mentre la chiusura di tutte le sedi dell'Associazione turca per i diritti umani (IHD) e di tutti gli altri organismi sociali e culturali indipendenti e il blocco di tutti gli osservatori internazionali nelle regioni curde appare funzionale all'implementazione di progetti, come il Gap e il progetto Koy-kent, di ulteriore devastazione ambientale e sociale foriera di nuovi esodi;

come, in questo quadro, possa apparire credibile l'indicazione, già avanzata dal Ministro dell'interno turco, annunciata in occasione dei citati vertici europei ed accolta con favore dal Governo italiano, di creazione di «campi sicuri» nei quali concentrare i profughi in territorio turco e curdo-iracheno e dunque controllati dalle stesse autorità turche responsabili delle persecuzioni e dell'esodo;

se il Governo abbia preso o intenda prendere in esame la possibilità di avviare progetti di sostegno e cooperazione con fondazioni ed organizzazioni indipendenti dallo Stato turco ed impegnate sul terreno dei diritti umani delle popolazioni, e segnatamente dei prigionieri politici, delle vittime della tortura e dei profughi interni;

se debba ritenersi, alla luce delle deliberazioni parlamentari e delle risultanze degli osservatori internazionali e delle agenzie umanitarie, ancora valida l'asserzione che «non risulta accertata una generalizzata violazione dei diritti umani nè una situazione di guerra interna o esterna», sulla cui base si è finora evitato di bloccare o limitare, ai sensi della legislazione vigente, l'esportazione di armamenti e materiali ad uso bellico di produzione italiana verso la Turchia;

quali passi intenda compiere il Governo nei confronti dell'annunciata intenzione del Governo turco non solo di non interrompere l'ille-gale intervento militare nel territorio curdo-iracheno, ma anzi di intensificarlo e stabilizzare l'occupazione di una «fascia di sicurezza» della profondità di 15 chilometri oltre il confine, giustificata questa volta non dalla «lotta al terrorismo», ma dall'esigenza di bloccare la possibile fuga di popolazioni civili.

(4-09631)

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che lo scrivente il 4 marzo 1997 presentò una interrogazione (la 4-04529) sulla carenza del personale presso l'ufficio centrale delle poste di Ostuni (Brindisi) con conseguente superlavoro per i dipendenti in servizio e disagi per i cittadini-utenti e per i turisti;

che l'8 settembre 1997 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rispose riferendo che l'Ente poste aveva assicurato che presso la suddetta agenzia di Ostuni-centro non risultavano carenze di personale, che agli sportelli erano applicate 18 unità, che il servizio di recapito veniva regolarmente svolto da 22 unità e che le assenze dovute a ferie non programmate o a malattie non influivano sul buon andamento del servizio,

rilevato:

che invece la situazione è sostanzialmente diversa e che proprio nei giorni scorsi numerosi cittadini del popoloso quartiere San Martino hanno protestato per la mancata consegna della corrispondenza ai loro indirizzi;

che gli addetti alla consegna della posta non sono nel numero di 19, come sarebbe necessario, essendo il territorio cittadino diviso in 19 zone;

che da diverso tempo il responsabile dell'ufficio centrale delle poste di Ostuni ha chiesto più personale per far fronte all'alta operatività dell'ufficio che serve anche molti turisti;

che queste disfunzioni si verificano anche in altre realtà del territorio della provincia di Brindisi;

che il responsabile provinciale del sindacato UGL-comunicazioni ha segnalato in un documento inviato al direttore generale dell'Ente poste diversi disservizi a Brindisi e tra questi la carenza di organico presso l'ufficio poste-ferrovia, il ritardo dei «posta-celere», la impossibilità di ritirare nelle ore pomeridiane le assicurate, le raccomandate e i vaglia postali, eccetera,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere presso l'Ente poste affinché vengano eliminati i disservizi innanzi indicati.

(4-09632)

BORNACIN. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che la signora Carmela Matina, nata a Seminara Calabria (Reggio Calabria) il 28 agosto 1915 e residente in Albenga (Savona), via Medaglie d'Oro 17, vedova e senza familiari conviventi, ha visto riconosciuto

l'aggravamento del proprio grado di invalidità, pari attualmente al 100 per cento dalla commissione di prima istanza di Albenga della ASL savonese;

che le condizioni economiche, di salute – e dunque la necessità di cure – nonchè la necessità di assistenza rendono urgente l'erogazione della quota integrativa di pensione corrispondente al nuovo grado di aggravamento,

si chiede di sapere quali si ritenga che siano i termini di tempo previsti per l'erogazione della suddetta integrazione.

(4-09633)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stata pubblicata sui principali quotidiani locali la notizia che presso la stazione di Genova-Principe un centinaio di persone sono salite sul treno senza biglietti, nel nome dell'autogestione dei centri sociali autonomi genovesi e di Rifondazione Comunista, dirette alla capitale per la manifestazione nazionale di solidarietà col Chiapas;

che, dopo un lungo braccio di ferro con le forze dell'ordine e con le Ferrovie dello Stato, il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, signor Giordano Bruschi, ha attestato che «in considerazione dell'alto valore sociale ed umano della manifestazione nazionale di solidarietà con le vittime dell'eccidio del 22 dicembre 1997 in Chiapas si assumeva la responsabilità del gruppo di giovani»;

che le Ferrovie hanno preannunciato il conto a casa;

che il signor Bruschi ha a sua volta risposto che se ciò dovesse accadere farà un dettagliato rendiconto alla città;

che tra qualche mese verrà recapitato un conto di circa tre milioni di lire per il relativo biglietto «cumulativo senza prezzo»;

che la notte precedente una cinquantina di persone provenienti dal centro sociale autogestito di Imperia erano state fermate alla stazione di Genova-Principe e sempre con la soluzione del biglietto cumulativo «senza prezzo» avevano proseguito in viaggio in treno per Roma,

si chiede di sapere:

se i fatti sopra citati corrispondano a verità e, in tal caso, se il Ministro competente sia informato;

se al pagamento anticipato del biglietto cumulativo, dovuto in occasione di manifestazioni di disoccupati, pensionati, cassaintegrati, gite scolastiche, viaggi di gruppo di anziani e/o di pensionati sociali, disabili, siano concesse deroghe;

se non vi sia stata discriminazione tra utenti paganti, costretti a subire le ben note disfunzioni del servizio ferroviario, ed utenti «garantiti» da esponenti e/o partiti politici.

(4-09634)

BORNACIN. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che il signor Romano Scaglione, residente in Pietra Ligure (Savona), titolare della pratica INPS

n. 1970.0663 del 2 maggio 1997, non ha ancora ricevuto notizia dello stato di avanzamento della stessa, l'interrogante chiede di sapere cosa osti alla definizione di tale pratica.

(4-09635)

BORNACIN. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che all'inizio dell'anno 1996, a seguito forse degli eventi alluvionali dell'autunno 1994, si sono evidenziate crepe nei piloni del ponte che in località Bastia del comune di Albenga (Savona) attraversa il fiume Neva nello scavalco della strada provinciale Albenga-Pieve di Teco;

che a seguito di un lungo contraddittorio con il sindaco di Albenga Angelo Viveri – il quale sosteneva la necessità di costruire un nuovo ponte, asserendo che le perizie dei tecnici evidenziavano senza dubbio l'assoluta pericolosità ed irrecuperabilità del ponte lesionato – l'ANAS assicurava che, con contenute spese di riparazione, il ponte poteva essere reso agibile e sicuro per lungo tempo;

che il 31 maggio 1997 – dopo quindici mesi di lavori e due giorni di occupazione del ponte da parte degli abitanti di Bastia che, con l'ausilio dell'interrogante e degli onorevoli Chiapponi e Nan, protestavano contro le arroganti e pretestuose lungaggini burocratiche fraposte dal sindaco Viveri all'ordinanza di riapertura – il ponte veniva riaperto con grande soddisfazione di tutti gli abitanti della Val d'Arroscia;

che il 29 gennaio 1998 su «La Stampa» di Torino, edizione di Savona, è comparso un articolo il quale – nonostante nel testo si legga: «(...) Nei giorni scorsi è stata avanzata l'ipotesi di un allargamento delle crepe esistenti (...) la notizia, se fosse confermata (...) Per il momento le indiscrezioni non hanno trovato conferma (...) il geometra dell'ANAS (...) ha detto (...): Nessuno ha mai parlato di nuove crepe o di un allargamento di quella esistente» – contiene una vecchia fotografia d'archivio con una vistosa crepatura risalente a circa due anni fa, prima dell'intervento di consolidamento, ed un titolo quantomeno allarmante: «Crepe sul ponte di Bastia. Ora partono nuove perizie»;

che tale notizia crea sicuramente disagio e preoccupazione in quanti si trovano quotidianamente a percorrere il suddetto ponte;

che, contrariamente a quanto affermato su «La Stampa», non risulta al momento, anche a seguito di una ispezione accurata, alcuna crepa visibile nei piloni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere al fine di verificare la sicurezza del manufatto suddetto a tutela dell'utenza;

qualora accertamenti dimostrassero la buona fede dell'ANAS e la serietà dei lavori a suo tempo svolti, quali iniziative si intenda assumere – ad esempio presso la redazione locale de «La Stampa» – al fine di appurare chi abbia avuto interesse a diffondere una notizia così allarmante in totale assenza di alcun fondamento.

(4-09636)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella seduta del 17 aprile 1997 la giunta comunale di Albenga (Savona), con delibera n. 404, stanziava la somma di lire 114.00.000 (centoquattordicimilioni) «per la fornitura franco cantiere di piante ad alto e medio fusto da alloggiare nelle aiuole ed aree a verde pubblico delle principali piazze e vie cittadine»;

che come risulta dalla delibera n. 1098 del 27 ottobre 1997 la fornitura veniva aggiudicata – a seguito di trattativa privata – in favore dell'azienda agricola Luigi Mati Piante, con sede in Pontelungo (Pistoia), via Traversa del Pillone;

che, come si evince dalla determinazione n. 7 in data 13 gennaio 1998 della sezione servizi generali del comune, la fornitura consisteva in piante di magnolia grandiflora al costo di oltre lire 435.000 cadauna per pianta, in zolla, di altezza da 200 a 260 centimetri quando un vivaista di Milano interpellato ha offerto piante di magnolia grandiflora di 250-300 centimetri di altezza, per di più in vaso, a lire 280.000-300.000 cadauna, anche in quantitativi modesti; vivai della provincia di Roma, analogamente, richiedono lire 240.000 per piante di altezza di centimetri 250 e lire 280.000 per piante di 300 centimetri di altezza, in zolla;

che tali piante sono state per lo più messe a dimora in via Dalmazia in sostituzione di piante di aranci ornamentali poste a dimora poco tempo prima e perfettamente attecchite;

che, essendo circa cinquanta le piante di magnolia (di oltre 250 centimetri di altezza) dislocate sotto terrazze o balconi, si porrà fra pochi mesi il problema di abbattere le piante o i terrazzi onde evitare «spiacevoli intrusioni» nelle proprietà private (della pianta stessa o di malintenzionati che potrebbero accedere facilmente alle soprastanti abitazioni);

che, inoltre, decine di tali piante sono rimaste abbandonate per lungo tempo nella via Partigiani di Albenga per cui un'alta percentuale delle stesse è morta;

che tutto questo denota sicuramente una colpevole disinvoltura nella spesa pubblica ove non sia ravvisabile uno spreco di risorse finanziarie per fini di immagine elettorale – essendo stati tali lavori effettuati proprio prima delle recenti consultazioni amministrative – o per motivi censurabili anche dal punto di vista penale quale il peculato, data la sproporzione tra i prezzi di acquisto e quelli correnti di mercato e dato lo svolgimento dell'appalto a trattativa privata,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo per verificare i fatti descritti determinando le eventuali responsabilità connesse.

(4-09637)

BORNACIN. – *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stata pubblicata sui principali quotidiani la notizia che il Ministero delle finanze avrebbe in animo di non rinnovare

la convenzione con l'ACI per la riscossione della tassa di possesso degli autoveicoli;

che da oltre novant'anni l'ACI svolge un compito essenziale di assistenza agli automobilisti, rappresentando un punto fermo insostituibile per chi si trova in situazione di emergenza ed una voce politicamente indipendente ed autonoma nel panorama trasportistico nazionale;

che questa decisione rischia di gettare al vento un patrimonio di esperienza accumulato dall'ACI in decenni di attività, privando gli automobilisti di un indispensabile organo di tutela e di rappresentanza,

si chiede di sapere:

i motivi che hanno indotto il Ministro delle finanze ad assumere una simile posizione nei confronti dell'Automobile Club d'Italia;

in che modo si intenda tutelare gli interessi degli automobilisti una volta eliminata questa struttura.

(4-09638)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Tenendo presente il contenuto delle mozioni approvate il 10 dicembre 1997 a larghissima maggioranza in sede di Commissione affari esteri della Camera in materia di relazioni bilaterali e multilaterali con la Turchia e di iniziative politiche e umanitarie per la fine della guerra in corso e per la tutela della popolazione curda e la promozione dei suoi diritti umani e nazionali;

considerati gli impegni risultanti dal recente dibattito congiunto sulla stessa materia in sede di Commissioni congiunte affari esteri ed affari costituzionali e fatti propri, in quella sede, a nome dell'intero Governo, dai Ministri dell'interno e degli affari esteri,

si chiede di sapere:

per quale ragione profughi curdi continuino ad essere respinti alle frontiere italiane, ed in particolare alla frontiera di Brindisi, con la rituale formula della «violazione delle norme sull'ingresso illegale», e senza quindi tener conto della loro situazione di profughi e possibili richiedenti asilo, e se esistano direttive che escludano il respingimento *prima facie* dei curdi verso paesi dai quali potrebbero essere rinviiati verso le situazioni da cui fuggono;

perchè ai richiedenti asilo curdi ospitati nei centri di accoglienza in Puglia e Calabria, ad un mese dal loro arrivo e dalla prima verbalizzazione della richiesta di asilo, non sia stato attribuito nella maggior parte dei casi alcun titolo provvisorio di soggiorno, non sia consentita, in flagrante violazione della legislazione esistente, la minima libertà di movimento, non sia garantita (salvo l'unica parziale eccezione di Badolato) una sistemazione civile e rispettosa dei legami familiari e non si sia prevista, anche con il ricorso a fondi europei, una minima autosufficienza economica e una mediazione linguistica e culturale continuativa attraverso persone di loro fiducia;

se risponda al vero la denuncia, contenuta in un documento sottoscritto da organismi autorevoli come la commissione Migrantes della CEI, la Comunità di Sant'Egidio e la Federazione delle chiese evangeli-

che, della reclusione in un istituto penitenziario dei cittadini egiziani, asiatici e curdi sbarcati in Calabria e non richiedenti asilo e di un loro possibile respingimento al di fuori delle procedure previste dalla legislazione esistente, già effettuato nei confronti di circa 100 cittadini egiziani (fra cui 25 richiedenti asilo «convinti» a ritirare le richieste) ed in procinto di essere effettuato nei confronti degli altri;

se il Governo non ritenga, a fronte dell'assunzione della questione come problema comune europeo, di proporre agli altri Stati membri dell'Unione europea e firmatari del Patto di Schengen e della Convenzione di Dublino la presa in carico delle richieste di asilo di coloro che, pur essendo forzosamente sbarcati in Italia, abbiano in altri paesi i legami familiari o le comprovate motivazioni umanitarie previste dalla Convenzione di Dublino;

se il Governo non ritenga di chiarire, a fronte di dichiarazioni contrastanti sulla stampa italiana e internazionale, quale sarà il destino dei profughi curdi che non intendano presentare o si vedano respingere la richiesta di asilo e se la doverosa protezione umanitaria temporanea che si presume debba essere comunque adottata nei loro confronti non vada estesa a tutti i curdi in fuga, a prescindere della loro provenienza dalle regioni curde o dalle metropoli turche in cui milioni di curdi sono stati deportati con la distruzione di migliaia di villaggi e la guerra in corso all'interno e all'esterno dei confini della Turchia;

quale sia la prevista collocazione dei «campi di raccolta» in Turchia e nel Kurdistan iracheno, annunciati in occasione del recente vertice europeo di Birmingham, e quali le garanzie che tali luoghi, considerata l'estrema debolezza delle agenzie dell'ONU dimostrata in occasione del grave e tuttora non risolto precedente dell'esodo, dell'abbandono e dell'assedio dei campi profughi di Alrush e Ninowa, non si trasformino in campi di concentramento e non divengano ostaggi delle operazioni belliche.

(4-09639)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01604, del senatore Gualtieri, sull'opportunità di avviare procedimento disciplinare nei confronti del giudice istruttore Guido Salvini;

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-01603, dei senatori Figurelli e Ferrante, sul regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e le disposizioni sull'organizzazione e sul personale;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01605, dei senatori Marino e Albertini, sulla facoltà di estinguere anticipatamente i residui dei mutui immobiliari;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01601, dei senatori Piatti ed altri, sul provveditorato agli studi di Lodi;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01606, dei senatori Turini e Maceratini, sull'impianto di cogenerazione del Casone di Scarlino (Grosseto).

